

P E R

Gli Assistenti ecclesiastici del sacro
Monte della *Pietà* della medesima
Città di Cosenza

C I R C A

Alla qualità del detto sacro Monte,
cioè, d'essere ecclesiastico.

DA ESAMINARSI

Nel Supremo Tribunal Misto.



[The main body of the page contains several lines of text that are extremely faded and illegible. The text appears to be organized into paragraphs, but the specific words and sentences cannot be discerned.]

Quod Deus bene vertat.

Onciosiachè la nostra troppo infelice umana condizione dal supremo onnipotente Facitor delle cose fosse stata di tanti, e sì varj pregi fornita; pure (chi nol sa?) per lo suo primo peccato, resa assai manchevole, e spollata, ad infinite perturbazioni, e inquiete sollecitudini della natura miseramente soggetta, e da tante e sì varie passioni, ed angosciose durevoli cure vien quasi dilaniata, combattuta, e percossa. Di queste, e di quelle è molto grande, e numerosa la schiera; ed alcune la privata particolare tranquillità ledono, altre la pubblica. Fra tutte e quante elle siano, l'amor della novità è una delle passioni, che non solamente a colui, che n'ha invaso l'animo, ma molto più a tutta la Repubblica danno arreca, e svantaggio, e fin anche la civil interior polizia dello Stato turba, e sconvolge. Quindi per sì fatto motivo sciaman da per tutto le leggi, di doverli gli antichi riti, usi e costumi, lunga anzi lunghissima stagion serbati da' nostri padri, ed avoli, gelosamente costossire, e nulla di quel, che ne' tempi vetusti si è costantemente praticato, mutare, ed innovare fra di noi: dandosi, ed a gran senno, dal Dritto de' Romani a sì fatti usi, riti, e costumanze, legittimamente introdotte, e che continuamente per più, e più anni ritenute si siano, la stessa forza, e vigor della legge scritta.

A cotali massime, come al proprio segno, v'è a mirar la causa, sopra della quale ci accingiamo a scrivere; postochè

è ella alla nostra debole difesa; e per ~~particolar~~ ~~commissa~~ commessa. I zelantissimi signori Governadori del sacro Monte, detto della *Piedà*, dell'istessa Città di Cosenza, in sostenendo, che ecclesiastico di sua origine esso sia, e che tale debba riputarsi, mostrano il giusto, e laudevole impegno, di voler salvo, non tocco, ed a nulla violato quel, che per tanti anni ha la veneranda antichità, a riguardo del detto Monte, costantemente serbato. Amici per lo incontro della novità, ed invasi soltanto dallo spirito di contraddizione, anzi degli antichi riti, usi, e costumi della detta Città di Cosenza distruggitori, son da riputarsi coloro, che non più *ecclesiastico*, ma di sua natura *secolare* stimano, e vogliono che sia il ridetto Monte. Ecco lo stato della controversia, ecco posta, quasi nel principio de' nostri discorsi, a prospetto, e quasi a veduta di tutti gli Estimatori del vero, da una parte la giustizia, che hanno i sudetti Governadori nel prestante piato, in volendo *ecclesiastico* il diviso Monte, cioè, perchè oltre d'essere stato ecclesiastico nella sua origine, come tale per lungo, e lunghissimo tempo si è avuto; e dall'altro canto l'insufficienza della ~~pretesa de' Governadori~~ ~~di doverli~~ *laical* riputare, come ~~quella che~~ ~~una~~ pregiudizievole novità in se inchiude, e fomenta. Vegghiamolo con esattezza.

SEnza andar lambiccandoci, per così dire, lo ingegno, nell'esame di alcune presunzioni, conghietture, e sottili pensamenti, che per lo più sono inutili, o fallaci: Ci fermeremo soltanto nello scrutinio ed esame delle scritture, soprattutto antiche, da cui, come da terso e limpido fonte, la vera origine del Monte, da cui ragionasi, può scoprirsi, e trarsi il più sicuro argomento della sua qualità, e natura.

La prima memoria, che del detto Monte trovasi, è il ³notamento scritto in un antichissimo libro, il quale presso del ⁴me-

medesimo Monte conservasi, del tenor, che siegue, cioè:
*In nomine Domini nostri Jesu Christi, Amen. Anno nati-
 vitaris ejusdem 1564. Indict. 7. die 13. Aprilis, Pontifica-
 tus Sanctissimi in Christo Patris, & Domini nostri, Dom.
 Pii Papæ IV. an. 5. In Civitate Consentiæ, Nel detto dì è
 stato dato principio al Monte della Pietà con duc.400., qua-
 li erano della Cappella del Santissimo Sacramento in potere
 di detta Città sopra la gabella della farina; e per fare
 questa opera pia, furono pigliati questi danari per mano del
 rev. Ferrante Barone, Canonico Cosentino, e dalli magnifico
 Joan Pietro Cicala, Cola Britti, e magnifico Marco Mon-
 tone, assistenti di detta Cappella nel presente anno, con vo-
 lontà di tutti li confratelli di questa Cappella, congregati
 a questo effetto. Qual Monte della Pietà è stato principia-
 to in una Camera dell' Arcivescovato; e fu eletto per Scrit-
 tore di detta Pietà notar Joan Andrea Jordano, e per Re-
 visori li magnifici Capitan Aloisio Figliino, Joan An-
 drea de Ciaccio, e notar Francesco Sergio; e gli Officia-
 li si hanno da eleggere infra l'ottava del Santissimo Corpo
 di Cristo di qualsivoglia anno, e altrimenti, come se con-
 viene nelli capitoli stabiliti, per andare innanzi detta ope-
 ra pia, a laude, e gloria di nostro Signor' Iddio, il qua-
 le sia pregato per questa Città in sæcula sæculorum. Amen.
 Così si legge nella copia, che si è esibita presso gli at-
 ti estratta dal ridetto libro, esibito dagli Amministra-
 tori, ed Assistenti del Monte all' Uditor Panari, che
 per accerto della verità d'ordine del Supremo Tribuna-
 le avealo richiesto (1), e fu anche collazionata avanti di
 lui colla presenza delle parti (2).*

A ben giudicar delle cose, attenta questa scrittura, chiaro
 si scor-

(1) Fol. 27. Atti formati in Cosenza, & fol. 28. fra le nove
 scritture esibite nel supremo Tribunale.

(2) Detti atti fol. 31.

5 si scorge , che ecclesiastica fosse stata nella sua primitiva istituzione il Monte della *Pietà* della Città di Cosenza . L' essersi fondato coll' elemosina di duc. 400. , propj della Cappella del Santissimo Sacramento, ch'eretta dentro l'Arcivescovil Metropolitana Chiesa di Cosenza trovavasi : L'aver secondato tal pia opza quei fedeli con altre loro elemosine ; l' essersi fatta dentro l' Arcivescovado l' erezzione ; e l' essersi notato il solo anno del Sommo Pontefice , ch' allora la Cattedra di S. Pietro in Roma reggea , non quello del Principe secolare, a cui nel detto anno 1536. ubbidiva questo nostro Regno; son segnali troppo chiari, che di ecclesiastica natura fu nella sua primordial fondazione il ridetto Monte .

6 Posso maggiore acquista la ragion, che traessi dalla ridetta scrittura, dalla copia della Grazia , ch' a riguardo di sì fatta istituzion del Monte , ottennero poco dopo , cioè, nel dì ultimo Giugno dell' istesso anno 1666. i suoi Assistenti, ed Amministratori dal Duca d' Alcalá , Vece-Re di quel tempo, per l' ordinario canale dell' allora esistente Collateral Consiglio . Esposero essi con lungo memoriale, che in detta Città eran sovente affetti quei poveri , per sovvenir alle proprie indigenze, nel prendere denaro a gravi usure, sicchè, essendoci la Cappella del SS. Corpo di Christo, alla quale concorrevano molte elemosine , che ci avanzavano , e contribuendovi ancora i divoti Cittadini altre elemosine , si era stimato di pubblico bene , e vantaggio, di costituire un Monte detto della *Pietà* , coll' istessi capitoli , con cui erasi eretto , e governavasi quello della *Pietà* di Napoli , di cui si produsse l' intiera copia . Tra i Capitoli del Monte della *Pietà* di Napoli, dissero i Ricorrenti , esservi quello , con cui erasi stabilito , che sorgendo qualche piato , litiggio , e differenza fra i debitori, ed Officiali del Monte per cose all' istesso Monte attinenti , dovessero , ad esclusión di qualunque Giudice , e Tribuna-

bunals, procedere i d'lni Deputati, ed in caso di richiamo ed appellazione dovesse far giustizia sommariamente, & *de plano* il *Presidente Minadois*. L' istessa grazia chiesero per lo Monte della Pietà di Cosenza, supplicando il V. ce-Re, in grado di rimedio, ed appellazione dalle decisioni de' Deputati, destinan al Monte per Giudice un de' regj Uditori, che di tempo in tempo nella Udienza di detta Città di Cosenza si trovassero; con darsi l' assenso così al Capitolo, che la deputazion del detto Ministro contenea, come a tutti gli altri.

Ecco il sommario di detti capitoli: primo si stabilisce, di doverfi dare in prestito a' poveri le somme richieste *gratis*, senza beneficio, o guadagno alcuno: e di doverfi preferire su' pegni, che si daranno per le dette quantità imprestare, ed esser poziore il Monte a qualsivoglia creditore, benchè ~~anteriore, e privilegiato~~, anzi a colui, che venisse con azion di dominio, o ~~allegato~~, d' esser sua la roba impegnata, di averla perduta, o trovata, e di essergli stata rubata. Secondo, si ferma il dritto, di poter vendere i Governatori del Monte la roba impegnata di poca valuta, e per pochi danari, senza veruna autorità giudiziaria, o altra solennità, coll' obbligo soltanto di restituire al padron del pegno tutto il di più, che se ne ritroverà, ~~dotata la quantità impegnata, e stabilisce~~ di non esser tenuti el Monte e i suoi Officiali del danno, che avvenisse alla roba impegnata senza loro colpa. Col 4. capitolo si prescrive doverfi prestar piena fede a libri degli Officiali del Monte, in cui si descriveranno i pegni, le somme date, e le restituzioni fattene, per quel che si attiene a tali cose; maggiormente per doverfi dare a chi riceve il danaro, e dà il pegno, il suo riscontro. Col quinto si determina, che perdendosi il detto riscontro, si debba restituire il pegno colla soddisfazione del danaro ~~improntato~~, sempre e quando però si desse da colui, che
 sel

fel riceve, la pleggeria di serbarne illeso, ed indenne il Monte, da poterli detta pleggeria stipulare dagli stessi Officiali. Ultimo, si stabilisce, di doverli ogni lite, e differenza, che nasca tra gli debitori, ed Officiali del Monte, riconoscere da soli suoi Deputati, salva la appellazione ad una degli Uditori, che si troveranno in quell'Udienza, il quale debba riconocer il piato summariamente, e di fatto, senza veruna formalità di giudizio.

Queste sono le Capitolazioni, che nel detto anno 1566. si esibirono al Vece-Re di quel tempo, il quale coll'assistenza dell'abolito regio Collateral Consiglio le confermò con le determinazioni e moderazioni in ciascheduna d'esse fattevi, convalidolle col suo assenso, e ne accordò a Ricorrenti la grazia colla spedizione del privilegio, di cui si trova copia autentica registrata in un antico libro del detto Monte, onde, coll'assistenza del detto Uditore Panaro, e delle parti, si è estratta quella, che se n'è esibita negli atti (1).

Vi è nulla, onde si potesse dir, colla spedizione del detto privilegio, o sia Grazia, la quale si concedè nel 1566., alterata in picciola cosa la naturalezza, e qualità del detto Monte? Si afferma forse in esso, che dovea restar sotto la immediata protezion Regia? Si sottopone al governo de' Laici, e alla giurisdizione de' Giudici secolari, benchè fondato dentro l' Arcivescovado di Cosenza? Certamente, che no, anzi espressamente si dichiara, che altro non intendess colla detta Grazia fare, se non se di convalidare, e confermare ciò che già si era stabilito circa la istituzione, e fondazione del detto Monte. Soltanto dopoche gli stessi Amministratori del Monte avesser decisa qualche differenza, che fosse surta per interessi, attinenti al Monte, in grado di richiamo, ne fu da

ta

(1) Fol. 27. a s. & fol. 31. di dessi ar.

ra la cognizione ad un degli Uditori di quella Provincia, colla legge di dover procedere senza forma di giudizio, vale a dire, da un quasi amichevole Compositore. Quindi, a somma giustizia, e la prima e la seconda scrittura, rinvenute, mercè le lodevoli laboriosissime diligenze di chi con tanto valore difende il Monte nella detta Città di Cosenza, cioè, di D. Sertorio Guarasci, nostro riverito amico, e letterato di troppo chiaro nome, si son colà di suo consiglio fatte esibire.

V'ha un altro documento, che toglie qualunque dubbio, che io potrebbe, in diversa guisa interpretandosi le sudette due scritture, circa la qualità, e naturalezza del detto sacro Monte insorgere. Questo è il Breve di Papa Urbano VIII., di santa memoria, spedito in Roma nel dì 27. di Giugno del 1635. Chiesero gli Assistenti e Governatori del detto sacro Monte della Pietà la dispensa di poter esigere sopra i pegni, e somme, che dal medesimo si improntavano, l'interesse, senza del quale era impossibile, che perenne durata potesse quell'opera di pietà avere, mercè le spese, ch'erano necessarie per lo mantenimento degli Officiali, addetti al servizio del medesimo, e per sostenere gli altri pesi inescusabili, a cui era onnosio. Rimise il Santo Padre la supplica all'Arcivescovo di Cosenza, acciocche, secondo la sua coscienza, vere le spese esposte, avesse permesso al Monte di potere riscuotere il chiesto annuo interesse, purchè la ragione del due e mezzo per cento non eccedesse, e veramente ciò, che per cagion d'interesse farebbe si lucrato, per la sodisfazione de' salarij degli Officiali, e Ministri del Monte, e per supplirsi le spese necessarie, ceduto fosse.

Fu il ridetto Breve al divisato Arcivescovo esibito al dì 11 Aprile del cennato anno 1636. da' Governatori, ed Assistenti del sudetto Monte, i quali con una lunga istanza descrissero, quali e quanti erano i pesi, e le spese inevita-

bili, ch'ogni anno doveranno supplirsi. In piè di tale istanza fu ordinata una sommaria informazione con decreto del dì primo Aprile, quale presa, coll'esame di sei testimonj, finalmente a 7. dell' istesso mese di Aprile v'interloquò l'Arcivescovo, qual Delegato del Sommo Pontefice, col seguente decreto, cioè: *Viso Brevis Apostolico sub anulo Piscatoris, expedito sub die 23. Januarii 1635., & nobis presentato; In quo nobis tribuitur facultas, ut habita ratione expensarum pro Ministrorum sustentatione, ac manutentione, aliorumque onerum supportatione hujus Montis Pietatis Civitatis Consentie, summam duorum cum dimidio pro quolibet centenario annuatim a pecuniis mutuo accipientibus in beneficium prædicti Montis pro oneribus hujusmodi assignemus: visis depositionibus Testium, ex quibus constat summam prædictam duorum cum dimidio, exigendorum pro quolibet centenario annuatim, oneribus dicti Montis correspondere: visis videndis, & consideratis considerandis. Nos Julius Antonius Santorius, miseratione divina Archiepiscopus Consentinus, auctoritate Apostolica, hoc præsentì decreto dicimus, & discernimus, quod liceat, & licitum sit Assistentibus pro tempore existentibus prædicti Montis, liberè, & licitè exigere summam duorum cum dimidio pro quolibet centenario annuatim, pro rata pecuniæ, ac temporis, a pecuniis mutuo accipientibus, quæ in dicti Montis Ministrorum mercedis, & salarii solutionem, aliorumque ejus onerum supportationem convertantur. De pecuniis autem, de hujusmodi impositione duorum pro centenario, ut supra, receptis, juxta dispositionem S. C. Tridentini, & prædicti Brevis Apostolici,
NOBIS, ET SUCCESSORIBUS NOSTRIS ASSISTENTES PRÆFATI PRO TEMPORE EXISTENTES RATIONEM QUOTANNIS REDDERE TENEANTUR.
 Volumus verò, ut hujusmodi exactio duorum pro centenario cum dimidio exigendorum a pecunia jam applicata super pignoribus existentibus ad præsens in præfato Monti, incipiat
 cur-*

currere a die affixionis copia hujus nostri presentis decreti, ejus tenor ut omnibus innotescat, ad valvas Ecclesia praedicti decreti copiam affigi mandamus, ut ita omnibus pignora habentibus in praedicto Monti officiat, ac si personaliter illis, & singulis hoc praesens decretum esset notificatum: & ita dicimus, decernimus, & praedicta omnia, & singula exequi mandamus, non solum isto, sed omni meliori modo. Datum Consentis die 7. Aprilis 1636.: Julius Antonius Sanctorius Archiepiscopus Consentinus, & Delegatus Apostolicus (1).

L'ultime parole di questo decreto, ch'avvedutamente si sono 12 notate con lettere di maggior grandezza, pongono la verità, d'esser il Monte, di cui si ragiona, di sua naturalezza ecclesiastico, fuori ogni dubbio, ed altercazione: Postochè se dietro il detto Apostolico Breve, si sottoposero nel 1636. gli Assistenti, ed Amministratori del medesimo Monte alla giurisdizione degli Arcivescovi di Cosenza, e si prescrisse, che dovessero alla podestà Ecclesiastica dar conto delle quantità, che per ragion de' pegni, e del permesso interesse esigevansi; ne siegue, d'esser argomento certo, e troppo chiaro, per le trite, e risaputissime massime de' nostri DD., ammesse fuori ogni contrasto nel foro, di cui ragioneremo appresso, che il detto Sacro Monte nella sua origine, e fin da che fu coll' elemosine de' Fedeli nella forma già detta fondato, assumè, e vestì la qualità di ecclesiastico, alla cognizion de' Giudici Ecclesiastici sottoposto.

Può esser, che in appresso al governo del già detto Monte 13 si fossero anche trameschiati i Secolari, e ch'altro atto forse si fosse fatto, alla sua primitiva natura pregiudizievole,

B 2

vole,

(1) Si sono esibiti gli atti originali, fatti nella Arcivescovil Corte di Cosenza in esecuzione del Breve apostolico, che originalmente in essi leggesi.

vole, e contrario; Ma che non fa il tempo? Alle vicende delle umane cose, ed alle rivoluzioni degli anni, anche l'istesse opere di pietà, chi non sa, che stanno miseramente soggette? Tal disordine fu quello, che cagionò un danno estremo al nostro Monte, e gli fu, per così dire, fatale (1). Ridussefi per lo mal governo e d'amministrazione degli Assistenti secolari, nel orlo come suol dirsi, del precipizio, e fu nel punto di abolirsi, e finire. Simile sciagura han sofferta altri Monti di pietà, eretti in questa Capitale, ed in tutt'i luoghi del Regno ne' secoli più vetusti.

Si fatti Monti noi nieghiamo, sono stati sempre, e son tut-
 14 tavia frequentissimi, e si son detti di *Pietà*, ad avviso del dottissimo *Fleury* (2), *ex quo pauperes ed recurrere, necessitatibusque promptum auxilium arcessere possunt*. Comendevole, il concediamo altresì, n'è stata l'origine, e l'introducimento, talmentechè a ragion veduta il religiosissimo Scrittore chiamolli *EMPORIA PIETATIS*, in quibus

(1) Ne fa degna testimonianza il celebre Abbate *Marad.* nella selva delle sue risoluzioni pratiche, ove ragionando della Chiesa di *Cosenza* ne' tempi di Monsignor *Gennaro Sanfelice*, ch'era Arcivescovo, scrisse così: *Floruit Consuetudo triginta ab hinc annis Mons Pietatis, IN QUO VIGINTIQUINQUE AUREORUM MILLIA NUMERABANTUR, SUBLEVANTIS PAUPERUM NECESSITATIBUS. ADDICTA: SED TEMPORUM INJURIA, SEU ADMINISTRANTIUM POTIUS CULPA, VIX E TANTA SUMMA SEPTICENTI AUREI, PRÆDECESSORIS MEI opera, atque auctoritate supersunt, pauperibus mutuandi gratiâ, pignore tamen ab eisdem accepto.*

(2) *Claudio Fleur. Instit. Jur. Ecclesiastic. p. 3. cap. 13. n. 6.*

(XIII)

bus iis, qui pignora adferunt, datur tantum pecuniæ quantum postulant; quæ si stato tempore reluunt, præter pecuniam mutuo sumtam solvunt medicum pro labore scribendi, pignora custodiendi, proque Scribarum salario; si fallunt, pignora venduntur, pretiumque, deducto debito, ac deductis deducendis, debitori restituitur.

Ma nel tempo istesso, lo sappiamo anche bene, che, istituiti per sì laudevole fine i già detti Monti di Pietà, sono di poi per la maggior parte, o diminuiti, o andati in rovina, talor per la ingiuria de' tempi, o alcuna non preveduta disgrazia, e sovente per la negligenza, non curanza, e per la dolosa, e fraudolenta amministrazione de' loro Rettori laici, che han voluto a' proprj usi le rendite, ed i frutti di sì fatti *Emporj di Pietà* convertire. Ne conobbe, e deploronne la verità il troppo di lei severo indagatore, cioè, il *Cardinal de Luca*, il quale ingenuamente ammise, più che negli altri amministratori, ne' soli secolari il veemente giusto sospetto, *quod, sc., piorum locorum bona in privatos usus convertunt, atque prædecessorum rationes revidere negligunt successores, itaut unus alterum confoveat, seu cooperiat*: Soggiungendo, che un sì fatto sospetto viepiù si avveri, ove siavi il costume per gli ridetti Monti, *quod Administratores, expleto tempore suæ administrationis, successores eligant & ita de facili fieri possunt collusiones, absque eo, quod usurpationes, seu conversiones in usus proprios nunquam discooperiantur*. E di cotale abuso nel nostro Regno se ne chiama esso incomparabile Autore con ingenuità testimonio, per così dir, di veduta, avvisando, che, in tempo ch' esercitava l'ufficio di Vicario generale nella sua Padria, avea lo trovato vero *in quadam satis diviti Confraternitate dictæ Diocæsis, adeout non paucos labores, & incommoda subire oportuerit, pro hujusmodi abusu tollendo, cogendisque admi-*
nistra-

nistratoribus plurium annorum ad reddendas rationes, & restituendum reliquatum (1).

Soffrì la stessa disgrazia , come cennammo, il sacro Monte 16 di Pietà della Città di Cosenza, e nell'anno 1652., conforme pria ricco fondo avea, e patrimonio, specialmente per essere stato nell'anno 1631. erede *ex asse* di D.Fabrizio di Gaeta, giusta la iscrizion su la pietra sepolcrale, che si legge nel di lui tumulo (2); Così nel detto anno 1652., tutto l'effettivo avere del medesimo Monte si trovò ascendere, trattine alcuni crediti, o litigiosi, o inesigibili, e pochi pegni, a soli ducati 752.; Ed è questa una verità, che contestasi col pubblico istromento del dì 11. Gennajo dell'istesso anno 1652., dalla di cui lettura rilevasi, che il Vicario general della Curia Arcivescovil di Cosenza di quel tempo consegnò nelle mani del Decano, dell' Archidiacono, e del Tesoriere della Cathedral Chiesa della stessa Città i sudetti duc. 752. pervenuti al Monte, cioè, duc. 200. da Francesco Campolongo, e duc. 536. dalla vendita di alcuni pegni, una insieme con altri duc. 20. che gli erano stati restituiti, riposti tutt' i sudetti duc. 752. dentro due sacchetti, suggellati col suggello dell' Arcivescovo (3).

Quindi poi nacque, ch'anche a preghiere di quel popolo, per 17 non perder ne' proprj bisogni, e travagliose durevoli calamità il pronto sollievo dal cennato emporio di Pietà, ne affunse Monsignor Sanfelice, zelantissimo Arcivescovo, che in quel

(1) *Card. de Luc. de juridict. disc. 4. n. 5.*

(2) Vi è la giuridica ricognizion fattane, che si riferisce dal Torelli nella Relazione avanzata al Preside di Cosenza a' 12. Agosto 1760. fol. 9. lit. A. delle nuove Scritture.

(3) Vi è la detta relazion di Torelli fol. 6. sub sign. man. O fol. 8. lit. A. delle dette nuove Scritture.

quel tempo quella Metropolitana insigne Chiesa fantamente governava, l'amministrazione, e la cura. Raccolte le pochissime antiche, per così dire, reliquie del detto Monte, e riposte, come si è detto, con lo intervento delle sopra menzionate tre Dignità di quel Capitolo, nella cassa capitolare, con tre chiavi chiusa, e raccolte alcune elemosine di quei fedeli Cittadini, estinto, ed abolito l'antico Monte, ne fu eretto per opera del Santo Prelato un nuovo, il quale perciò da detto anno 1652. la sua prima origine fume.

Dalle reliquie adunque dell'antico Monte (anche di natura ecclesiastico, come si è dimostrato, e se ne parlerà in appresso) surse il nuovo, cioè, quello, che a' tempi nostri finanche esiste, accresciuto, ed avanzato in maniera, ch'oggi può il fondo di più di duc.ventimila additare. Questo fu eretto, in faccia a quella regia Udienza, senza contradizione, dissenso, lagnanza, ovvero opposizione de' regj Ministri, e nè anche d'un solo Cittadino, dentro l'istesso Duomo Arcivescovile, ove un Camerone è stato ne' tempi recenti, cioè nel 1747., fabbricato, addetto all'uso del detto Monte, d'ordine del passato Arcivescovo Monsignor Cavalcante, di troppo chiaro nome, affin di provedersi alla maggior sua sicurezza, ed evitar il pericolo, che potea correre, d'essere dall'irruzione di alcuni malcontenti depredato, e rubatone il danaro, unitamente co' pegni. La spesa della fabbrica ascese a ducati 801., e fu fatta a tempo, che uno degli assistenti del Monte era D. Domenico Zicaro, allor Canonico in quella insigne Cattedrale, indi Arcivescovo della Metropolitana Chiesa di Reggio, ov'è, non ha gran tempo, morto, con lasciar della illibatezza di sua vita; zelo, e sapere, troppo stabili, e chiari documenti. Ve n'è il suo attestato (1).

Fon-

(1) *Fol.* 151. Atti del Tribunale Misto.

Fondato il già detto novel Monte, o rinnovato l'antico da Mon:
 19 signor Sanfelice dentro l'Arcivescovado della Città di Cosenza,
 prima d'ogni altra cosa, ei gli cedè, assegnò, e donò l'annual
 rendita di duc.cinquanta in circa, che dovea riscuotersi, come
 attualmente si fa, sopra il suono lugubre delle Campane
 delle Chiese di detta Città, in occasion dell' esequie de'
 eadaveri di quei fedeli Cittadini. Ne diede il governo,
 e la amministrazione, ma a' soli Ecclesiastici suoi sudditi,
 ed a quei Ecclesiastici, che eran di maggior zelo, probi-
 tà, e buon costume, e che i migliori per dottrina, e
 per rettitudine, dentro quel vasto fioritissimo Capitolo
 riputavansi, senza verun mescolamento di Secolari. L'esi-
 to delle cose, e la sperienza d' un secolo e più, un
 potentissimo inespugnabil argomento somministra di tal
 verità, veggendosi, che il sudetto novel Monte, il quale
 ebbe un sì picciolo, e tenue cominciamento, mercè la
 vigilanza de' suoi assistenti, ed amministratori ecclesiastici,
 e la soprintendenza soprattutto degli Arcivescovi, che di
 tempo in tempo la Metropolitana Cosentina Chiesa han
 retta, sia a' tempi nostri giunto ad aver il fondo di duc.
 20. mila, e più.

Insidiatori, per dir così, e nemici del proprio utile, e van-
 zo taggio, che si è ritratto dal divisato Monte di Pietà,
 ch' ad altro segno non mira, se non se di accorrere,
 e dar un pronto riparo alle giornali indispensevoli in-
 digenze de' Poveri, sonvi stati alcuni, che si sono opposti
 alla troppo laudevole, retta, ed accuratissima amministra-
 zion del medesimo, avuta finora dagli Ecclesiastici,
 senza mistura di laici. De' medesimi fattosi capo, condut-
 tiere, e duce un tal Pier Antonio Valente del Casal di
 Spezzano, Diocesi di Cosenza, ne' dietro passati anni umi-
 liò supplica al potentissimo Monarca delle Spagne, degnis-
 simo Genitore dell' odierno nostro amabilissimo RE, che
 allor questi Regni, con tanta felicità di tutto il ceto de'
 suoi

suoi sudditi, e vassalli governava. Pose avanti il coraggioso Ricorrente, ma a gran torto, il pregiudizio, che a riguardo del detto Monte alla Real Giurisdizione, e fin anche ai Sovrani Dritti della Corona, risultavane, e chiamando intrusione il maneggio, e l'amministrazione per un secolo, e più, senza interruzion di tempo, avutane dall'Arcivescovo di Cosenza, e da altri Ecclesiastici, che ne sono stati gli Assistenti, e gli Governadori da tempo in tempo, affastellando molte circostanze di fatto, o dell'intutto non vere, e contrarie all'evidenza, o inventate dal capriccioso mal suo pensare, o finalmente dell'intutto inutili, ed estranee per lo presente piato, chiese doverli togliere tal incombenza agli Ecclesiastici, e restituirsi a Secolari, giusta la creduta primiera istituzione di esso Monte: E quel, che ci dà più meraviglia, si è, che i Governanti di quella troppo illustre Città si sono anch'essi uniti al detto Valente, ed han cercato, e cercano alla svelata di appadrinar sua astiosa intrapresa.

Rimessa la orrettizia, e sorrettizia supplica del Valente, e con esso di tutti i mal contenti suoi seguaci, e fautori, al supremo Tribunal Mistò, si sono dati più ordini alla regia Udienza Provinciale della ridetta Città di Cosenza, che intese le Parti, il tutto, che al detto Monte concernette, e conduce alla sua origine, istituzione, maneggio, fondo, ed uso delle di lui rendite, chiarito avesse, e che le minute diligenze praticasse ne' protocolli degli antichi Notari di essa Città, e di qualunque altro luogo, ove bisognasse, per rinvenire le scritture, e gl'isframenti, che forse addirati avessero le parti, e che al disciframento della nata disputa si fossero stimati, o utili, o necessarij, con rappresentar poi tutto ciò, che si fosse appurato, ad esso Supremo Tribunale. A questi ordini si è dalla detta regia Udienza compiutamente soddisfatto; molte relazioni si sono al medesimo supremo Tribunale avanzate; e si sono ancora in più volte

C

tutte

tutte le notizie, raccolte da varj fonti, e le Scritture, più cardinali, e classiche, che si sono rinvenute, stimate le più utili, e confacenti all'affare, quì trasmesse, e stanno già in mano, e sotto i purgatissimi occhi de' sapientissimi Senatori, e Prelati, che nel ridetto supremo Tribunale presiedono, e fan degna corona; Cosicchè sono in istato essi di giudicare, e dare l'autorevole lor sentimento sulla qualità, e natura del detto sacro Monte della Città di Cosenza. Dovendo or Noi, a misura della troppo conosciuta imbecilli-
 22 tà del nostro ingegno, empier le parti, che a troppo deboli, e spollati omeri appoggiate si sono, edifender detto Monte; pria d'entrare, per così dire, alla pugna, ed a tenzone togli Avversarj, seguitando il nostro istituto, abbiam voluto seriamente, e spogli d'ogni passione, esaminare, e riesaminar bene le cose, e rifletter a tutte le scritture prodotte, ed alle notizie raccolte dal Tribunale della regia Udienza di Cosenza, e partecipate quì con più sue relazioni, che sono già negli atti. Dopo un tale scrutinio, è rimasto il nostro animo immoto, e fermo nel credere, che il detto sacro Monte di Pietà, che attualmente esiste nella detta Città di Cosenza, sia, e debba specialmente ne' termini del giudizio, in cui è la causa, riputar-
 si di sua naturalezza, ed indole, ecclesiastico, non ostanti le tante conghietture, ed opposizioni, che incontrario si fanno per farlo credere secolare. Affine di appalesare, e porre alla veduta de' Signori Giudicanti i motivi, e gli argomenti, onde si possa giustificare lo assunto, vopo è, che, oltre alla vasta Provincia del Dritto de' Romani, anche, quella de' Sacri Canoni, che per altro nova, ed ignota non ci è, questa volta si scorra.

Varie sono le Case, dette di Pietà, ed in molte classi i nostri Autori l'han distribuite. Trovanfi de' luoghi, 23 unicamente fondati per riceverv' i poveri, e loro prestar gli alimenti, detti volgarmente ospedali. Ve ne sono altri

tri per alloggio de' Viandanti , e Pellegrini lodevolmente destinati. Alcuni ve ne sono ancora, per ricoverare i poveri orfani, che non han genitori, nè roba da sostentarsi, di cui si parla nella *L. 32. Cod. de Episcop. & Cleric.*, con pietosa cura eretti. Non pochi servono quasi di confugio ed asilo a cagionevoli poveri vecchi , non atti a più faticare per procacciarsi il vitto. Parecchi altresì sono stati destinati alla ricezione, e sostentamento de' pargoletti di recente nati, ch'espolti al Pubblico , certo padre non possono dimostrare. Taluni per la cura de' poveri infermi; E molti altri finalmente (per non ridirli tutti) affine di sovvenire alle giornali indigenze degli stessi poveri coll'impronto delle somme di danaro loro bisognevoli, senzacchè dalle gravi usure degli avidi insazievoli Creditori siano angariati, ha la compassione e la carità de' Fedeli (detti perciò Monti di Pietà) con tanto zelo eretti (1).

Per verità , se di questi luoghi tutti di Pietà voglia rintracciarsi la prima , è vera origine, ella deve tutta, ed in tutto riferirsi al zelo di quei santi esemplari Vescovi, che pensarono, e curarono di provvedere a' bisogni de' poveri, degl'infermi, de' bisognosi, delle vedove, degli orfani, de' peregrini, con quel, che sopravanzava delle oblazioni, e decime, dopocchè se n'era dedotta la porzione pe' Chierici, e per la fabbrica della Chiesa (2). Dacchè però co-

C 2

min.

(1) Nè discorrono a larga mano, ed eruditissimamente i dottissimi *Claudio Fleury jur. Eccles. par. 2. cap. 30. per tot. & par. 3. cap. 13. num. 6. Bernard. Wan-Essen. in jus Eccles. par. 2. tit. 37. cap. 1.* con tutti gli altri, che il titolo delle Decretali, e delle Clementine *de relig. domib.* hanno co' loro Commentarj illustrato.

(2) *Fleury dict. p. 2. cap. 3. num. 3.*

minciarono le Chiese, mercè la pietà de' fedeli, ad acquistar beni, e certe rendite, san tutti coloro, che hanno scorsa la vasta provincia della Ecclesiastica disciplina, che la quarta parte di esse fu a poveri riserbata. E successivamente, perchè ai medesimi più providamente, e con maggior liberalità si fosse loro dato soccorso, s'introdusse, e nacque il costume, ad avviso di *Claudio Fleury* (1) di costruire nelle Città e nelle Provincie alcune Case Religiose, a tal officio addette, che han governate sempre ed amministrate i Preti, destinati dagli stessi Vescovi; Costume poi, che fu in appresso seguitato, e vieppiù promosso da alcuni Principi Secolari, ed anche da parecchi pii, e divoti fedeli, i quali colle lor private rendite, e beni, tratti dall' esempio de' Vescovi, somiglianti Case, Spedali, e Monti di pietà creffero (2).

Ed ecco scoperto il vero, e genuino fonte, onde ha origine l'introducimento di dette Case Religiose, ed onde deriva di doverli indistintamente sì fatti pii Luoghi, Case, Monti, e Collegj riputare ecclesiastici, e soggetti alla potestà soltanto de' Vescovi, che i primi introduttori ne furono. Abbenchè in quella prima età, in cui grande era il fervore della ecclesiastica disciplina furono tutti i Rettori, ed Amministratori de' pii luoghi dal Ceto degli Ecclesiastici tralcelti, come avvisò il poc' anzi citato *Claudio Fleury* (3) colle seguenti parole = *omnia Hospitalia fuerunt a Clericis gubernata*. Nulla però di manco, essendosi negli ultimi più corrotti secoli conosciuto, che gli stessi Chericì avean cominciato ad abusarsi dell' amministrazion delle rendite de' suddetti pii luoghi, assumendoli a titolo fin' anche di be-

(1) *Lo stesso Fleury loc. cit. n. 1.*

(2) *Lo stesso Fleury dict. num. prim.*

(3) *Fleury ibid. num. 2.*

nefizio, senza dar nemmeno conto de' frutti efatti, come ne deplorarono l'abuso i venerabili Padri del Concilio Arelatense tenuto nel 1260. al *Can. 13.* colle seguenti parole = *In Civitatibus, & oppidis Provinciae nostrae, Hospitalia pauperum multa sunt, quorum regimina, ut frequentius laici & clerici saeculares multiplici prece & pretio, aliquando etiam per literas Papales, & mandata Principum, & Potensium consueverunt occupare; nec ibi pauperibus aliquod ministratur; sed omnia bona, & elemosina talium Hospitalium per huiusmodi Rectores in usus proprios apportantur, & devorantur.* Quindi nacque, che ne fu tolta l'amministrazione a' Chierici, e surse il costume di addossarla soventi volte a' Laici:

Non per questo però, che per lo già detto abuso si tolse a qualche volta agli Ecclesiastici l'amministrazione, e governo de' Pii luoghi, e religiose Case, gli uni, e l'altre poterono esentarsi dalla giurisdizione, e cognizion de' Vescovi. Seguitaron sempre i medesimi ad averne la cura, e la soprintendenza, come successori degli Apostoli, i quali in quei primi tempi della nascente Cristiana Religione, de' poveri, e de' bisognosi, come espressamente nel Sacro testo additati, tutta la cura, ed il pensiero assunsero; tantochè furono, ed a gran senno, essi Vescovi appellati Padri de' poveri; ed anche a ragione il Sacrosanto Concilio Tridentino stabilì, e dichiarò, d'essere stata ad essi per Dritto divino tal paterna cura addossata (1).

Pria però de' PP. del Concilio di Trento, il Concilio di Calcedonia con canone a parte la stessa massima raffermd, dichiarando, che i Chierici nelle *Prochie* (cioè, come spiega il *Zonara*, nelle Case addette alla cura, sostentazione, ed altri bisogni de' poveri, degli ammalati, degli orfani, e di simiglianti persone) devono star sempre sottoposti alla giurisdizione.

(1) *Concil. Trident. sess. 23. cap. 1. de reform.*

sdizione, ed alla podestà di quel Vescovò, nella di cui Città, e Diocesi elle siano, giuita la tradizione de' SS. Padri, senza mai osare di potersene sottrarre (1), e che sono di più tenuti di render al medesimo il conto della loro amministrazione, e devono esserne puniti, se mancanti, difettosi, e colpevoli si scuoprano.

Gl'istessi Principi secolari hanno tal podestà riconosciuta ne' 28 Vescovi. Leggasi la Costituzione del pio, e religiosissimo *Imperator Giustiniano*, diretta ad *Atarbo Prefetto Pratorio*. In essa dal §. *¶ ipsos quidem economos* in avanti, molte determinazioni e providenze si contengono circa l'elezione de' Rettori, ed Amministratori di simili luoghi di Pietà, e come e con qual rettitudine debba da quelli il Governo di questi regularsi. Si ordina doverli essi trasciegliere precedente tutta la possibil discussione, ed esame, e loro si minaccia, di essere astretti a dar conto di loro governo, ma a chi? Al Vescovo. Ivi = *Scientibus ipsis, quod singulis annis rationem referent Sanctissimo EPISCOPO SUÆ ADMINISTRATIONIS* = Di più si inculca con severità, di non doverli far la elezione di tali Assistenti, ed Amministratori, precedente qualche ricognizione, o rigalo, ma per lo contrario dover dipendere ella in tutto e per tutto dal giudizio de' Vescovi. Ivi = *¶ Sed nec economus, nec Ecclesiasticus, nec Xenodochus, nec Nafocomus, nec Prochorophus, nec Orphanotrophus, nec Brephotrophus, nec quisquis Prochio proficiendus est, per talem fiat largitionem, sed per iudicium ¶ PROBATIONEM EORUM, QUI IN ILLIS LOCIS SUNT DEO AMANTISSIMORUM EPISCOPORUM* (2).

Più largamente il ridetto per sempre commendevole Impera-
Più

(1) *Can. 8. Concil. Calced.*

(2) *Si ha la Costituzione di Giustiniano nella l. omne 42. §. Sancimus C. de Episc. ¶ Cleric.*

dor Giustiniano con altra particolar costituzione , che fu
 dirizzata a Giuliano , anche Prefetto Pretorio , e trovasi
 nel Codice registrata (1) parlò dell'avvisato dritto de' Vescovi,
 e raffermollo colle seguenti parole = *Sed Deo amabiles Epi-*
scopi , s; quidem aliquos diserte bi , qui defecerunt , prae-
suerint rebus (veluti Xenodachos , Prochoroppos , aut Nos-
comos , aut Brephoroppos , aut Orphastronoppos , aut Gerento-
comos , aut Paramonarios , aut economos . aut , simpliciter di-
cando , PIARUM ACTIONUM ADMINISTRATORES)
illos quidem permittent habere administrationem : ipsi vero
non administrant quidem , sed administrationem illorum in-
spiciant , aut observent , & recte quidem habentiam laudent :
in quibusdam autem aliquid praetergredientem corrigant ;
peissima autem , & alios instituant , qui cogitant & animo
administratione facta , & eos expellant , concipiant magni Dei i-
morem , & terribilem magni & nunquam finiendi iudicii
dicem , ad quam illos respicientes convenis omnia facere ad
Deum coordinata mente . Si vero neminem diserte bi qui
moriuntur praestiterint administrationi , sed in haeredum po-
testate totum posuerint , bi autem rem neglexerint ; CON-
TINUO IPSI DEO AMABILES EPISCOPI ET AD-
MINISTRENT , & praesciant suprascriptas personas (ut
Pochoroppos , aut Noscomos , & ceteros deinceps , qui
etiam magni Dei honorem praeserant ,) ut omni modo & via ,
& artificio ad effectum perducantur qua ordinata sunt
 con quel , che siegue (1).

Dacciò si vede , ch'hanno , e devono avere i Vescovi come
 30 successori degli Apostoli , la soprintendenza e la cura di tutt' i
 pii , e religiosi Luoghi , quantunque fondati non da loro , ma da al-
 tri , che fosser secolari , e vi avessero destinati certi , e speciali
 Ministri , e Rettori ; e che usano di tal dritto , ancorchè
 i de-

(1) L. Sancimus 46. C. de tract.

i defunti ne' loro testamenti glie l'abbiano proibito, come espressamente si stabilisce nel principio della detta Costituzione di *Giustiniano*, a *Giuliano* diretta. Dietro della quale cento, e mille esempj, ed autorità potrebbero quì addursi, se non si oltrepassassero gli angusti confini di un semplice e breve legal ragionamento. Basta di solo aggiungere, che fu tale autorità de' Vescovi confermata con una spezial decretale, tratta, come nell'iscrizione si riferisce, da' Decreti di Papa *Eugenio*, ma per errore, essendosi più tosto ricavata dagli atti del Sinodo Romano, tenuto nell'anno 826. sotto il Ponteficato di *Eugenio II.* al Canone 23., come attesta l'eruditissimo *Antonio di Agostino* (1). Eccone le brevi parole = *de Xenodochiis & aliis similibus locis per sollicitudinem Episcoporum, in quorum Diocesi existant, ob easdem utilitates constituta tunc ordinantur* (2) Mercè di questa Decretale, a gran ragione avvertì *Prospero Fagnano* (3) d'esser oggidì fondata l'intenzione de' Vescovi, nel doverfi dire alla loro cognizione, e giurisdizione sottoposti tutti gli Spedali, ed altri luoghi di pietà.

Tornò, ciò non ostante, tratto tratto un'altra volta a mancar la giurisdizione de' Vescovi, ed a scemarsi. Risorto per la corruzione de' costumi l'abuso circa i beni, e rendite di detti Pii Luoghi, crebbe tanto, che nel secolo più a noi vicino, cioè, nel XIV. i PP. del Concilio di Vienna lo deplorarono pieni in sen d'amarezza e dolore, sicchè vi diedero riparo con quella legge, che registrata trovasi nella

(1) *Antonio di Agostino Dialogor. de emendat. Gratian. Dialog. 2.*

(2) *Cap. 3. de Religios. Domib.*

(3) *Prosper Fagnan. in Comment. ad dict. cop. 3. n. 7.*

la *Clemens. 2. de Religiosis Domibus* (1). E fu sì fatta provvidenza del Concilio di Vienna in appresso viepiù confermata, ampliata, e spiegata da' PP. dell' ultimo sacro santo ecumenico Concilio di Trento, da cui fu imposto a' Vescovi, che, a norma della Costituzione del ridetto Concilio di Vienna, avessero curato di far governare con fedeltà, ed accuratezza tutti e qualsivogliano Spedali da' loro Rettori, ed Amministratori, di qualunque carato, ed an.

D

an.

(1) *Clemens. 2. de Relig. Domib. Ibi = Quia contingit interdum, quod Xenodochiorum, Leprosariorum, Elemosynariorum, seu Hospitalium Rectores, locorum ipsorum cura postposita, bona, res, & iura ipsorum interdum ab occupatorum, & usurpatorum manibus excutere negligunt; quinimo ea collabi, & deperdi, domos, & aedificia ruinis deformari permittunt: Et non assensu, quod loca ipsa ad hoc fundata, & fidelium erogationibus dotata fuerunt, ut pauperes, infelique lapsa recipiantur inibi, & expensivis sustententur illorum, id remanere inhumaniter facere, proventus eosdem in usus suos damnabiliter convertentes; cum tamen ea, qua ad eorum usum largitione sunt destinata fidelium, ad illum debeant, non ad alium (salva quidem Sedis Apostolica auctoritate), converti. Hoc iniquum, & ab usum huiusmodi dispensationem, hoc in Concilio approbatur, facimus, . . . Et omnem praemissa promptius observentur, nullus ex locis ipsis secularibus Clericis in beneficium concedatur, etiamsi de consuetudine (quam reprobamus penitus) hoc fuerit observatum; nisi in illorum fundatione sedis constitutum fuerit, seu per electionem sit de Rectore locis huiusmodi providendum. Sed eorum gubernatio providis, idoneis, & boni testimonii committatur, qui scient, velint, & valeant loca ipsa, bona eorum, ac iura utiliter regere, & eorum proventus, & reditus ad personarum usum miserabilium fideliter dispensare.*
 & quos

ancorchè esenti fossero (1). Fu dato agl' istessi Vescovi il dritto di visitare, anche per delegazione Apostolica, si fatti Pii Luoghi, e finanche quei appartenenti a' Laici, ed aventi qualche privilegio d'esenzione, e non ostante qualsivoglia prescrizione, ed osservanza contraria. Si obbligano gli Amministratori di quelli, così Ecclesiastici, come Secolari, a dar il conto di loro amministrazione agl' istessi Vescovi, tolte, ed abolite tutte le contrarie costumanze, e privilegj: E che se mai nel Paese, ove detti Luoghi di pietà sian posti, statuto, privilegio, e consuetudine siavi, di riceverli da altri il conto, in tal caso fusse cumulativa con essi la giurisdizion del Vescovo. E finalmente si aggiunse, che se i ridetti Amministratori, caritatevolmente, ed anche, dopo usate tutte le formalità necessarie, ammoniti, non volessero in ciò ubidire a' Vescovi, potessero esserne astretti colle censure, e privati ancora perpetuamente della carica (2).

Quos in usus alios bona parochia convertere presumptio verisimilis non existat, in quibus sub abstractione divini iudicii illorum, ad quos dictorum locorum commissio pertinet, conscientias orerantur. Illi etiam, quibus dictorum locorum gubernatio seu administratio committetur, ad instar tutorum & curatorum iuramentum prestare, ne de locorum ipsorum bonis inopararia conficere, & ORDINARIIS, seu aliis, quibus subsunt loca huiusmodi, vel deputandis ab eis, annis singulis de administratione sua teneantur reddere rationem: quod si focus a quoquam fuerit attentatum, solusationem, provisionem, seu ordinationem ipsam tunc decernimus omni robore firmitatis = Parole della Clement. 2. lib. 3. tit. 11. de Religiosis domibus, us Episcopo seu subjectis

(1) Il Concilio Tridentino sess. 7. cap. 19. de reformat.

(2) L'istesso Concilio di Trento sess. 22. cap. 6. & 7.

Con queste salutevoli providenze , e Canonj cercarono i ve-
32 nerabili PP. del Sacrosanto Concilio di Trento , per quan-
to comportava la condizion de' tempi , e dell' allora rice-
vuta , benchè in parte corrotta , disciplina della Chiesa ,
di restituire , e ridurre alla primiera sua efficacia e valore
l'autorità degli Ordinarij sopra tutti gli Ospedali , ed altri
Pii Luoghi , e loro Rettori , ed Amministratori . Soltanto
ne furono eccettuati quei , che sotto la speciale immediata
protezione de' Principi , e de' Re sottoponevanfi : E pure
pe' medesimi salvo rimase a' Vescovi il dritto di visitarli
(1) ; Talmentecchè ben può conchiudersi , che , se anche per leg-
ge della fondazione , o per altro speciale dritto abbiano jus
i soli Secolari d' amministrar detti luoghi , non mai esclusa
ne viene la autorità de' Vescovi nel soprintendervi : aven-
do a tal' oggetto i PP. del ridetto Sacrosanto Concilio di
Trento dichiarato , che benchè la cura degli Ospedali , ed
simiglianti religiose Case sia presso de' Laici , han sempre
gli Ordinarij l'autorità di visitarli , e di invigilare alla red-
dizione de' conti (2).

Ed ecco con la maggior brevità possibile le determinazioni più
33 sinodali , e più classiche de' sacri Canonj , ch' allà giurisdiz-
zion de' Vescovi sopra gli Ospedali , ed altri luoghi di pie-
tà , si appartengono . Bevendonfi , per così dire , all' onde chia-
re di sì limpidi e tersi fonti , non resta altro da desidera-
re , per credere , che sì fatta giurisdizione abbian essi da'
santi Apostoli redata per quei pii luoghi , eretti col so-
pravanzo delle decime , ed oblazioni de' primi fervorosi fe-
deli , ovvero colle rendite delle Chiese , o coll' elemosine de'
devoti Cristiani : giurisdizione loro attribuita non solamente
per invigilare e soprintendere ad essi luoghi , ma ancora per far

D 2

(1) *Concil. Trident. sess. 22. cap. 8. de reformat.*

(2) *Il detto Concil. Trident. sess. 22. cap. 8. & cap. 9.*

sì , che dal loro arbitrio dipendesse l' elezion de' Rettori, Governadori, ed altri Ministri, la quale prima cadde sempre nelle persone degli Ecclesiastici, ed indi, per qualche abuso di questi, alcune volte fu data a Secolari, senza mai mutar di natura il patronato de' Vescovi, la qualità de' pii luoghi, e la giurisdizion di quelli sopra di questi, coll' obbligo bensì a Rettori, ed Amministratori, o Secolari, o Ecclesiastici, di dover dare ad essi Ordinarj il conto de' loro amministrazione, e colla podestà agl' istessi Vescovi di privarli della carica, ove il governo non si fosse retto, e giusto, anzi difetoso, o punibile, riconosciuto: e giurisdizione soltanto ristretta, a riguardo di quegli Spedali, ed altre Case pie, fondate da' Principi, o alla loro alta immediata protezion subordinate, ovvero istitute, ed introdotte da' particolari Cittadini colle loro private rendite, e beni; salvo soltanto a' Vescovi per detti luoghi pii il dritto di visitarli a norma del sacrosanto Concilio Tridentino.

Cosicchè si vede, che a gran senno l'eruditissimo, e troppo
 34 diligente Rintracciatore della vetusta, e della nuova Disciplina della Chiesa, dopo esaminati, e rapportati i Canoni, da noi cennati, spezialmente del Sacrosanto Concilio Tridentino, ed altri a ragione ommessi, per non vieppiù dilungarci, tratti dal fonte di più antichi Concilj, conchiuse = *Constat ergo PIARUM ejusmodi domorum, curam, & potestatem SUMMAM penes Episcopos esse; quia apud Apostolos deposita sunt patrimonium pauperum, ut harum essent dispensatores: quia Apostolorum ut charitati, ita & auctoritati Episcopi succedere; quia dona sua omnia fideles, decimas, primitias, quacumque denique largissimè in Ecclesiam, & in pauperes consulere, ea semper tradidere Episcopis; quia cum proventuum Ecclesiae pars tertia, aut quarta, ut infra dicitur, sustentandis seponeretur pauperibus, ejus cura, & dispensatio Episcopo credebatur; quia Episcopis reddituum Ecclesiasticarum*

portio idcirco attributa est major copiosorque, quod sit illis maximè ab Apostolo, & a Conciliis hospitalitas demandata; quia antiquissima quæque ac prima Xenodochia, & ab Episcopis dotata & fundata sunt, & a Præsbyteris suis, quos ad id muneris allegerat Episcopus, gubernata (1). E più sotto ammise egli la stessa giurisdizione e podestà a' Vescovi fin anche sopra quelle pie, e religiose Case amministrate da' laici, vel dono Regum & Imperatorum, vel concessione ejusdem Episcopi, vel voluntate fundatoris, qui hæredes, successoresque suos ea cura ornaverit, & honore. In ispezie lo sostenne dopo il testo delle Decretali in *Can. de Xenodochiis de Religios. domib.*, attento il quale così conchiuse, cioè, che si Concilium nulla impariat Episcopos præstare in ea Xenodochia, quæ possunt privati construere, nulla interposita Episcoporum autoritate, & quæ proinde non sacra, sed profana sint loca; ex alia tamen parte exerunt Episcopi & in hæc quoque potestatem vi ejusdem Concilii Tridentini; etenim satis excedente fundatore, Episcoporum juris, officiique est, ut ex omnes excubent pro celeri, & fida executione piæ ejus voluntatis; ut executorum testamentariorum negligentiam plectant, succedentque ipsi in exequendi facultatem; denique juxta Concilium anno quolibet administratores cogere possunt, ut rationes sibi referant nisi si quæ adversa a fundatore clausula sit posita (2).

Se con queste massime, e principj tratti dall' antica, ed anche recente disciplina della Chiesa, stabilita con gli espressi Canoni di tanti e sì fatti Concilj, vogliasi il piato presente diffinire, a lume di evidentissima ragione si vede, che il sacro Monte di Pietà della Città di Cosenza, di cui

(1). *Pater Ludovic. Thomas. in vet. & nov. discipl. p. 1. lib. 2. cap. 89. n. 9. & cap. 90. n. 9. cap. 91. n. 5.*

(2). *Thomasus. dist. cap. 93. n. 9.*

cui è la disputa, dee ecclesiastico giudicarsi, e soggetto alla giurisdizion degli Arcivescovi di detta Città (oltre il jus della visita), in tutto, e per tutto, e non altrimenti secolare, qual dagli Oppositori si dice. Ebbe esso il suo principio, come sopra si è con distinzion narrato, dalla raccolta di una elemosina di duc. 400. impiegati colla stessa Città sopra la gabella della farina, che gli fu fatta, di volontà di tutti i Confratelli, dalla Confraternità, e Cappella eretta dentro l'Arcivescovil Chiesa di detta Città sotto il titolo del SS. *Corpo di Cristo*, i quali concorsero alla pia istituzion del detto Monte, che fu di consenso dell'Arcivescovo, e con la sua approvazione, situato dentro una camera di quell'istesso Arcivescovil Duomo, mentre regnava sulla Cattedra di S. Pietro il Papa Pio IV. Se adunque non da' pii e religiosi Cittadini colle proprie, e private sostanze, come neppure da alcuno de' nostri religiosissimi Augusti Monarchi, fu tale opera di pietà istituita, e fondata, ed il Monte non fu all'alta, sublime, e sovrana immediata protezione de' medesimi sottoposto, sol godendo quella generale tutela, che hanno, e devono avere i Principi secolari de' Monti di pietà, delle Chiese, degli Ospedali, e di simiglianti Adunanze, e Collegj, e viepiù di nostra Sacrosanta Cristiana Cattolica religione, non avendo mai lasciata essi quella fervida suprema sollecitudine, e zelo, ch'è quasi inseparabile dalla Corona, in ispezie verso i poveri, e miserabili, e per lo mantenimento e conservazione degli Ospedali, ed altre pie Case, e per far sì, che le opere di pietà destinate in essi luoghi appieno, e religiosamente si empiano, e ne siano con rettitudine, o vigilanza amministrati gli effetti: E se non fu il Monte suddetto istituito nella detta Città di Cosenza in Casa distinta dal detto Arcivescovato, e collé rendite e beni privati d'un qualche divoto Cittadino; Egli certamente ne siegue, che attente le dette massime, e principj da noi stabiliti, senza lo ag-
giuto

giunto d'altro argomento, resta pienamente convinto il Ricorrente, e chiunque il seguita qual duce e consaloniere, d'essere disperata la sua impresa.

UN ostacolo qui potrebbe incontrarsi, in cui si crederà dagli avversarj, che, come a duro inevitabile scoglio, vada a rompersi l'argomento, ineluttabile, che abbian noi ritratto dalla antica ed anche moderna ecclesiastica disciplina, e dal chiaro fonte de' sacri Canonj. Si opporrà, che sotto il titolo degli Spedali, e delle pie, e religiose Case, ed Advouaze de' fedeli, non vengan le Confraternità comprese, le quali sempre si reputano per luoghi secolari, e Collegj di laici. Sicchè verificandosi al caso nostro, che il sacro Monte della Pietà di Cosenza fu forrogato alla Confrateria sotto il titolo del SS. Sacramento, eretta dentro quella Arcivescovil Chiesa, dalle elemosine, e beni della quale surse esso Monte, ed incaricato perciò rimase di contribuire alla detta Cappella quelle annue pensioni, agiuti, e sovvenzioni, che si descrivono nell'inventario degli effetti del detto Monte, fra il numero de' pesi, da cui è gravata; Da ciò argomenterà il Ricorrente seguirne, che cessi quanto da noi si è fin qui considerato, e si scuopra, d'essere il tutto alla causa presente inapplicabile.

O manca il dritto, o pure il fatto al Difensor del ridetto Ricorrente, ove di tal opposizione voglia far uso. Per fatto, da quel, che sopra si è narrato, potrebbe assentarsi, che il nostro sacro Monte non fu forrogato alla detta Confrateria del SS. Sacramento, e che non è vero, che surse dalle reliquie di quello. Come sopra si è rapportato, ebbe esso il cominciamento, e fu aperto a' 13. Aprile dell'anno 1564. sotto il Ponteficato di Pio IV. col fondo di duc. 400. spettanti, non altrimenti alla Confraternità, ma, come si legge nel notamento di tale apertura, alla Chiesa del Santissimo Sacramento, i quali stavano impiegati colla Città di Cosenza

senza sopra la Gabella della farina . Altro di questo non si dice nell'atto di detta apertura , e nulla si parla della pretesa surrogazione . Ma sia questa certa , ed inefragabile ; tal anche noi la vogliamo . Se è vera la massima legale , che l'accessorio siegue il suo principale , e la sua natura , e qualità assume , e veste (1) , ne siegue , che se alla Cappella fu surrogato il Monte , e questi surse dalle di lei rovine , così l'una , come l'altro devono avere l'istessa indole , e natura , conforme in caso assai simigliante argomentò il dottissimo Consigliere di *Rosa* scrivendo per la Vescovil Corte della Città della Cava (2) ; Cosicchè a prò de' nostri Clienti possiam noi rettamente argomentare , d'essere il sacro Monte della Città di Cosenza , perchè surrogato alla detta Confraternità della Cappella del Santissimo Sacramento , e di lei parte , e seguela , di sua natura ecclesiastico , se tale era la detta Cappella , e Confrateria .

La Confraternità sotto il titolo del SS. Sacramento della Città di Cosenza innegabilmente ecclesiastica dir si deve ; poichè dal vederli , che ella era incardinata , per dir così , e addetta alla Cappella con altare , ch' esisteva dentro l'Arcivescovil Chiesa della sudetta Città , ove si esercitavano da' Confratelli gli ufficj di pietà , e le loro spirituali funzioni , colla licenza sempre , e direzion di quell' Arcivescovo ; può con giustizia indursene , d'essere stata di sua naturalezza veramente ecclesiastica (3) . Ma per togliere ogni dubbio,
uopo

(1) *Ex Text. in l. feri 3. C. de advoc. div. Judic. ex l. si dolo 1. D. si is qui testam. l. si cum 6. qui injuriarum D. si quis cautionib. con concordanti; Napod. in Cons. si mulier de jur. dotium verb. si non extant. n. 20. Cappc. latr. tom. 2. dec. 200. n. 25. con altri.*

(2) *Reg. de Rosa consuls. 10. n. 10.*

(3) *Van espen p. 2. in J. Ecclesiast. tit. 37. cap. 6. n. 14.*

uopo è, che i Sig. Prelati, e Configlieri, i quali devon in questa causa giudicare, sappiano, che piacque a Confratelli della detta pia Adunanza del SS. Sacramento, per mezzo del reverendo D. Fabrizio di Gaeta, di chiedere, e di ottenere nel 1607. l'aggregazione della loro Confraternita alla maggiore e primaria Arciconfraternità della Città di Roma, colla partecipazione all' una di tutte le indulgenze, che godea l'altra: E ne fu spedito a prò di detti Confratelli a 20. Maggio il Breve, in cui parlandosi della sudetta Confrateria, si dice così = *Confraternitatem prædictam AUTHORITY APOSTOLICA, SIVE ORDINARIA, canonicè erectam, attentis Episcopi, seu Ordinarii loci consensu, ac literis testamentalibus, quibus ejus institutum, pietas, ac religio commendatur* (1). Ed ecco, che dall' assertiva d' un Breve Apostolico del 1607., che fu spedito, ha già un secolo e mezzo addietro, si ha la certezza, che la detta Confraternità del SS. Sacramento della Città di Cosenza fu eretta canonicamente, coll' autorità del Pontefice, e per esso dell' Ordinario del luogo, con lettere testimoniali del quale n'era stato al medesimo commendato il zelo, la pietà, la religione. Si può desiderar testimonio più sicuro, e più autorevole della indole e natura ecclesiastica della detta Confraternità della Città di Cosenza? Di quella Confraternità, che avea altare a parte dentro nella sudetta Metropolitana Arcivescovil Chiesa, per concessione avutane dal rev. Capitolo fin dal dì 8. Genajo 1592., come ve n'è negli atti (2) il legittimo documento? E se ecclesiastica di sua natura era la detta Confrateria del SS. Sacramento, chi avrà il coraggio di contenderci, ch' anche tale dee dirsi il Monte della Pietà, sur-

E
roga.

(1) Fol. 63. Atti formati per la Causa civile C. a.

(2) Fol. 93. d. Atti.

togato a quella , che già fu estinta , e suppressa , como , per attestato di quei rev. Canonici , lo riferisce per certo ed indubitato il Subalterno della sudetta regia Udienza , incaricato dell' appuramento de' fatti , all' esistenza , e qualità del detto Monte conducenti (1)? Veggasi in ciò il Consigliere di Rosa , poc' anzi citato.

Il sacro Monte adunque della Città di Cosenza , che sur-
39 se dalle reliquie della Confraternità del Santissimo Sacramento , eretto fin da principio , e da tempo molto vetusto dentro l' Arcivescovato di detta Città , ridotto poi in più miglior forma da Monsignor Sanfelice (2) , non può farsi a meno di non dirsi d' indole ecclesiastica ; maggiormente , perchè quando fu nel 1564. principiato , non vi fu Cittadino divoto , che avesse contribuito colle private sue sostanze alla di lui fondazione , o ne avesse in altra maniera ottenuto il patronato ; e molto meno fu sottoposto alla immediata protezzion regia ; ma più tosto vi fu la sola contribuzione de' doc. 400. , spettanti alla ridetta Cappella del SS. Sacramento , e fu il tutto posto in opra coll' autorità , intelligenza , e consentimento dell' Arcivescovo di Cosenza , a cui è stato sempre il detto Monte in tutte le sue pendenze , come sono stati gli Assistenti per la reddizione de' conti , unicamente subordinati , e sommessi.

Senza di ciò. Non è assolutamente certo , come si crede , per
40 legge , che tutte le Confraternità , ed Arciconfraternie , specialmente amministrate da' Laici , all' esercizio di opere di pietà addette , sian d' indole , e di natura secolari , e non vadano sotto il nome di Case , e luoghi pii , e religiosi . Bisogna di-

(1) Veggasi la Relazione del Subalterno Torolli fol. 6. Volum. delle nuove scritture quinquag.

(2) Vedi il fol. 71. n. 1. Atti per la Causa civile.

distinguere Collegj da Collegj, Case da Case, ed Adunanze da Adunanze. Quei, e quelle, che s'ebbero in uso finanche da' Gentili per causa di Religione, di cui si fa menzione dal Giureconsulto *Marziano* nel *libro III.* delle Istituzioni colle seguenti parole: *SED RELIGIONIS CAUSA COIRE NON PROHIBENTUR*: (1) Spiega il dottissimo *Gottifredo* le dette parole, avvisandoci, che altro elleno non significano se non se solo, *Religionis causa COLLEGIUM HABERE* (2). Oltre de' Collegj usati per la già detta cagion di Religione da' *Gentili*, fin dal secolo nono trovasi fatta memoria di alcune Confraternità, dette *Geldonia*, o *Gilde*, così nel Concilio Nannatense (3), come presso *Hincmaro Rhenense* (4), e presso d'altri. E dette Confraterie non eran, che Congregazioni di alcuni secolari, che univansi insieme per esercitarsi nell' arte militare, attenti, ed addetti unicamente alla difesa della patria, e perchè pronti potessero essere, quando richiedealo il bisogno, a sedare i tumulti popolari (5).

Queste *Goldonia* ebbero molti privilegj, e bench' erette, ed 41 istituite per sì giusto, lodevol fine, pure col tempo, mercè la corruzion de' costumi, portarono seco molte congiure, e cagion furono d' infiniti abusi, per essersi ridotte a biasimevoli adunanze, in cui soprattutto l'ubbriachezza, e la crapula trionfava: motivo, per cui declamò contro di esse con apostolico zelo, e le proibì *S. Anselmo* (6). E il Sinodo tenu-

E 2

-
- (1) Si riferisca nel resto, dalla l. 1. D. de Colleg. illicitis.
(2) *Gottifred. in d. l. 1. n. 8.*
(3) ~~Concil. Nannat. can. 15.~~
(4) *Hincmar. Rhenens. in capitul. ad Presbyteros. Ibi de Collegiis, quas Geldonia, vel Confratrias, vulgo vocant.*
(5) Veggasi il *Du Cange* nel suo *Glossar. verb. Gilde.*
(6) *S. Anselm. lib. 2. epist. 7.*

to coll' intervento di cinque Arcivescovi; e) del celebre Pietro Bonaventano, in qualità di Legato Apostolico, sotto la pena delle censure, con canone a parte anche riprovolle, ordinandosi di non potersi più in veruna Città, o Villaggio aprire, *nisi de voluntate Dominorum locorum ipsorum, & Diocesani Episcopi, propter urgentem necessitatem, & evidentem utilitatem id fiat* (1).

Se di tali Collegj, o sia delle dette *Goldonie*, o simiglianti adunanze assentar si voglia, di non venir esse sotto il titolo di Case pie, e religiose, e di doverli reputare dell' intutto laicali, o profane, attendendosi così le persone, che le amministrano, e le istituiscono, come il fine del loro introducimento; vegge la proposizione, e le aggiunge gran peso l' autorità del celebre *Wan-Espen* (2), che così scrive = *Sunt hae Confratrie, quae Goldonie, seu Gilda, vocantur, sunt omnino laicales, & profanae, sive personas eas constituentes, & administrantes, sive finem institutionis spectemus, & jam proprie piis, aut religiosis locis annoverari nequeunt* = E questo è il motivo, per cui i PP. del detto Sinodo, avendo tali Confraterie per profane Case, e laicali; nè vietarono la fondazione senza il consenso de' Padroni secolari, e fin anche de' Vescovi, Ordinarij di quei luoghi, ove aprir voleansi.

Ove però, non di sì fatta specie di Confraterie si tratti, 43 ma di quelle sole (com'è al caso nostro) in cui semplicemente si abbia per fine, nell' istituirle, la religion, la pietà, e il zelo Cristiano; oh sì, che non possono assolutamente dirsi laicali. Bisogna, che per dirsi tali secondo con-

(1) *Synod. apud Montem Pessulam. Can. 45.*

(2) *Wan-Esp. p. 21 in Jus Ecclesiast. tit. 37. cap. 6. num. 11.*

concisamente c' insegna il cit. sapientissimo *Wan-Espon* (1), vi concorrano più requisiti, cioè, devon essere rette da' Laici, ed a questi devono star subordinate, e soggette: Uopo evvi ancora, che sianfi istituite e fondate da' Laici, o con sovvenzioni raccolte da' medesimi: De' secolari parimente devono essere i beni, che ne compongono il fondo, ed i secolari anche devono amministrarli.

Per l'opposito, se altra origine, e diversa forma riconoscano le già 44 dette Confraternità, non possono dirsi assolutamente, ed indistintamente d' indole laicale. Ed in vero quando il zelo per la Cristiana religione, per lo sollievo de poveri, o per altra opera di pietà, sia la causa finale della fondazione di esse, ove non alcun privato colle proprie sostanze, ma i Vescovi l'abbiano o istituite, o promossane la istituzione, o con le loro rendite, e beni, o colla unione dell'oblazioni, ed elemosine de' fedeli; E quando gli Ordinarij del luogo, ove sianfi le dette pie Adunanze aperte, abbianle avute sotto la loro o giurisdizione, o protezione, ed il governo o da' laici, o da Laici ed Ecclesiastici confusamente, siesi avuto, colla subordinazione ad essi Vescovi, a cui sianfi resti i conti di loro amministrazione; in tali casi le Confraterie sonosi reputate per ecclesiastiche, spezialmente ove altare siffo, e Cappella, addetta alle loro spirituali funzioni, abbiano i Confratelli dentro qualche Chiesa, o di Preti Secolari, o di Regolari. E se n'è la ragione, poichè il fine principale della istituzion delle dette Confraternità è, *ut per particulares quasdam actiones,*
alia-

(1) *Wan-Espon in jus Eccles. p. 2. tit. 37. cap. 6. n. 12. ibi = Ha Confraternitates quaedam sunt laicorum, idest, quae laicorum directioni subsunt, & quibus laici praesunt, atque per laicos collectae sunt, & bona ad eas spectantia a laicis administrantur =.*

*aliquae suorum, quibus, facilius, et libentius, et
 rare concensur fideles, giusta il linguaggio de' PP. del Con-
 cilio di Narbona (1) ; Quindi a ragione Egidio Carolus
 alla presenza de' PP. del Concilio di Basilea, ad oggetto
 di confutar, gli errori di alcuni Boemi, che l'uso delle Con-
 fraternità dissero degno di ripruova, anzi di condanna, maggior-
 mente per essersi osservato, che dal medesimo molti in-
 convenienti, e scandali derivati, n'erano, così ne difese lo
 introducimento, e la sussistenza : Non sunt de se illicitae
 Confraternitates, ipsae imo titulum honestatis habent, et
 parera possunt fructum; nam frater, qui iuratur a fratre, est
 quasi Civitas firma Proverb. 18.; Licet enim suffragia Ec-
 clesiae profint omnibus in unitate ejus existentibus, ex parte
 charitatis, quae non quarit quae sua sunt, sed omnia comu-
 nia, ut dicit Apostol., tamen ex parte intentionis, his, qui
 bus applicantur, profint magis quam aliis; et per hoc in-
 stituta, concessa, vel permissa sunt Fraternitates ipsae.*
 In ispezie al già detto fine, come al proprio segno, serisco
 45 no, e sono raddette le Confraternità istituire nelle Chiese
 Cattedrali, e dentro le Parrocchie, sotto il titolo del SS.
 Sacramento, perchè i Fedeli, alle medesime agrollati, spe-
 cialiter honori, et Cultui Sanctissimi Sacramenti, mandantur,
 atque ipsum Sacramentum, quoties ad infirmos debentur, per
 se, vel per alium, legitimo impedimento occurrente, devotè
 associant, come ragione il Wan-Espen (2). Celebre, e quasi
 la madre di tutte, è quella eretta in Roma nella Chiesa
 de' PP. Predicatori, detta della Minerva, la quale fu ap-
 pruvata con ispezial Bolla del 1. Luglio 1630., e comin-
 cia a Dominus noster, di Papa Paolo III.

Or

(1). Concil. Narbonens. ann. 1609. cap. 34.

(2) Wan-Esp. in Jus Eccles. d. p.2. tit.4. cap. 4. n.23.

Or essendo questo il fine dell'istituzione delle già dette pie,
 46^e religiose Adunanze, ne siegue, di non poterfi esse apri-
 re, senza precedervi la approvazion de' Vescovi, come
 vien determinato in più Concilj, e vi è in ispezie la
 risaputa Bolla di Papa Clemente VIII. la quale comincia
Quicumque. Devono bensì gli Ordinarij de' luoghi, pria di
 permetterle, ed approvarle, esaminare, se l'istituzione di
 esse al tempo, ed al luogo convenga; se l'opere, che si
 prescrivono, sian di vera, e sonda pietà; e se le regole di
 cui si assume l'osservanza, cosa contengano, che i pubbli-
 ci, e necessarj officj della Religione, e de' buoni costumi
 leda; e se agl'istessi Confratelli di occasione sia, e di in-
 centivo a peccare, ovvero una abominevol vanità, e ta-
 lora superstizion partorisca (1). A tale oggetto i PP. vene-
 rabili del sacrosanto Concilio di Trento deputarono i Ve-
 scovi ad essere Delegati della Sede Apostolica, affine di
 visitare le Confraternità, e qualsivogliano pie Case, e reli-
 giose Adunanze, fin anche de' laici, e dentro le Chiese
 de' Religiosi abbenche esenti, e d'invigilare, e far sì, *quod*
omnia, quæ ad Dei cultum, aut animarum salutem, seu pau-
peres sustentandos instituta sunt, exequantur, non obstantibus
qualcumque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio.

Tanto basta di aver quasi alla rinfusa accennato dietro le
 47 orme de' sacri Canoni, per far dimostro, che al nostro
 argomento non sia d'ostacolo l'essere stato il detto sacro Mon-
 te della Pietà di Cosenza surrogato alla Confrateria, che sotto
 il titolo del SS. Corpo di Cristo trovavasi con altare a parte
 dentro quella Arcivescovil Chiesa istituita, ed eretta. Poichè
 questa era di sua natura indubievolmente ecclesiastica, così
 se alle circostanze di fatto, che si son sopra esaminate,

CO.

(1) *Wan-Espon p. 2. in Jus Eccl'es. univ. tit. 37. cap. 6.*
 n. 25. & sequ.

come se al Dritto dell'ecclesiastica disciplina l'occhio si rivolga; seguentemente l'istessa indole, e naturalezza vestir quello dovette ed assumere: Tanto che l'avvisata surrogazione il medesimo nostro argomento anzi rafferma, che infievolisce, e dee perciò per ogni parte che si riguarda il ridetto Monte, per non traviar dal sicuro sentiero de' sacri Canoni, autorizzati fin anche colle sopra rammentate costituzioni dell'Imperador *Giustiniano*, di natura ecclesiastico riputarfi, qual in verità è, e sempre si è creduto.

PER stringere viepiù il nostro ragionamento, e ridurre l'Avversario, come suol dirsi, cogli omeri al muro. Se mai, a 48 tergo voglian porsi le costumanze della Ecclesiastica così vetusta come più recente disciplina, e gli espressi stabilimenti del Dritto de' Sacri Canoni, anche con particolari Costituzioni dell'Imperador *Giustiniano*, come accennammo, raffermati, e ristabiliti; e ci giaccia, d'unicamente alle massime del Foro uniformarci, e fumer la decision della presente controversia da ciò, che è più ricevuto ed ammesso nella comune Scuola de' nostri Dottori, e che alla generale osservanza, ed istilo di giudicare de' nostri Supremi Tribunali sia più conforme, e corrispondente. Anche in tal caso, sicura è la ragione de' nostri Clienti, nel chiedere, che per ecclesiastico, e soggetto solamente alla giurisdizione dell'Arcivescovo di *Cosenza* il ridetto Monte di *Pietà* si confessi. Peggio adunque è dell'opra, che dalla Provincia dell'Ecclesiastica 49 disciplina, e de' sacri Canoni, ci trasferiamo per un poco di tempo nel Foro, e nella scuola di quei Dottori, che la materia trattano; per far vedere, che anche favoriscono all'indole ecclesiastica l'uso frequente del giudicare, e il sentimento quasi comune de' più gravi, ed accreditati Autori, che sul senso di verità hanno scritto. Ed in vero, egli ognun sa, di non esser nuova anzi frequentissima la disputa ne' nostri Tribunali, surra in varie occasioni, in cui siasi d'un Ospedale, d'una

d'una Confraternità, di un Monte, e di ogni altra specie di pie Case, Collegj, e Radunanze trattato, cioè, se *ecclesiastiche*, o *laicali*, elleno debbano riputarfi; e se alla Podestà Ecclesiastica degli Ordinarj de' luoghi, ovvero de' Magistrati, e Giudici secolari, soggette siano. Di lungo tempo, e di maggior ozio vi sarebbe uopo, se entrar ci piacesse nell'impegno di fil filo in questo breve legal nostro ragionamento riferire tutto e quanto si è sulla materia scritto. Ne diremo quel, che si può, senza eccedere i limiti, che prescritti ci abbiamo.

Bartolo con troppa libertà, e coraggio, assolutamente, ed insofficientemente sostenne, che tutte le Confraterie, Adunanze, e pie e religiose Case, a qualche opera di pietà addette, son di loro natura laicali, soltanto alla Podestà Secolare, ed a nulla alla Ecclesiastica cognizion sottoposte (1). *Baldo* anche fu dell'istesso sentimento (2). E vi hanno in appresso acconsentito gli Autori in lunga schiera raccolti da *Ansaldo*, da *Casaro*, dal rinomatissimo Consigliere di *Rosa* (3), e da altri, fra de' quali, alcuni trovansi, che l'opinione di *Bartolo* hanno spiegata, interpretata, e seguita nel solo caso, che di Adunanze trattassero, erette senza l'autorità dell'Ordinario del luogo, e non al perpetuo di pietà, unicamente addette. Altri hanno insegnato, di doverli distinguere tra le cose spirituali, ed i negozj secolari, per quelle sottomettendole all'autorità del Vescovo,

F e pe'

(1) *Bartol. in l. cum Senatus n. 4. versic. & puro D. de reb. dubiis, & in l. fin. n. 19. C. de Colleg. illic.*

(2) *Bald. in l. si quis ad declinandum §. in omnibus n. 19. C. de Episc. & Cleric.*

(3) *Ansaldo. de jurisd. p. 2. tit. 11. cap. 14. n. 10. & seq. Casar. in spec. peregrin. qq. qu. 18. n. 1. & 3. Rosa consult. 10. n. 6.*

e per questi alla Podestà del Principe, e de' suoi Giudici secolari. A parecchi altri finalmente è paruto più giusto, di camminar per la strada di mezzo, e di sottoscriversi all' avvisata dottrina di *Barrolo*, ove le dette Case non abbian leggi, e capitolazioni, formate dall' Ordinario, senz' altare, e senz' essere ridotte a forma di vere Chiese, colla celebrazion de' divini officj, e delle altre sacre, e spirituali funzioni; concorrendovi sì fatte notabili circostanze, l' han più tosto chiamati ecclesiastici Collegj, che luoghi di laici, alla Giurisdizion secolare sommessi; com' il tutto legger più diffusamente si può presso gli avvisati Autori, che per verità hanno anzi più confusa, che dilucidata la materia.

Per l'opposito, anche assolutamente, ed indistintamente *Bar-51 bar.* (1) intraprese, e fondò, che tutte, e qualsivogliano pie Adunanze, Monti, e Confraterie, addette all' uso di pietà, di loro indole, e natura, ecclesiastiche, e soggette alla sola cognizion dell' Ordinario del luogo sieno; ed ebbe anche i suoi seguaci, benchè in minor numero (2). E' vero bensì, che egualmente troppo generale l'opinion di *Barrolo*, ed anche quella di *Barbat.* deve riputarsi. Tantochè a somma ragione è stata questa seconda sentenza dalla maggior parte degli Autori, che n' han ragionato, ricevuta soltanto quando sianfi le Adunanze dedicate all' uso perpetuo, ed al perenne esercizio dell'opre di pietà, senza potersi a' semplici cenni de' fondatori, o de' loro eredi, rivocare, null' aventi del profano, e viepiù se in esse siavi l'altare, ed abbian luogo distinto, ed in forma di Chie-

(1) *Barbat. in cap. officii De testam.*

(2) *Veggansi Grass. de effect. Cleric. eff. 1. num. 119. Barz. dec. Bonon. 124. n. 1. Gutierrez can. qq. lib. 1. cap. 35. n. 25. & seq. con altri.*

Chiese ridotte, con campane, campanile, ed altri segni, in tutto e per tutto all' esercizio dell' opere di carità tendenti. Senza di questi requisiti, han creduto, di non doverfi seguitare il sentimento di *Barbat.*, e de' suoi seguaci, ma più tosto dirsi elleno di natura laicale, ed alla podestà secolare unicamente sottoposte (1).

Non tanto attaccati nè alla cognizion ecclesiastica nè alla secolar
52 giurisdizione si sono altri Dottori mostrati, e perciò han cercato di conciliar le dissone, e fra loro pugnanti sentenze, con varie, e diverse distinzioni, fra le quali affermò il poco anzi citato Consigliar di *Rosa*, di esser più sicura, più ricevuta, e più ragionevole quella, per mezzo di cui ecclesiastiche estimar debbonsi, e della sola cognizion degli Ordinarij de' luoghi le Confraterie e Adunanze tutte, che *alicui Ecclesie vel Sancto affixa sunt, & intra eam recte*: Come per lo incontro *laicali*, uopo è, che si dicano le altre, che di sì fatti requisiti fornite non siano (2); ed al sentimento del ridetto illustre Scrittore uniformaronsi prima di lui il celebre *Lambertin.* che la disse comune (3), *Cavalcan.*, *Garzia*, ed altri, ch' ei cita, e potrebbero anche da noi aggiungersi. E se n' è la ragione, poichè, quando la Confrateria, o altra Casa di pietà *adheret, & est affixa Ecclesie, vel Sancto, illius pars, & sequela efficitur ad reg. accessorium de reg. jur. Unde sicut Ecclesia de foro ecclesiastico est, ita & Fraternitas, uti ipsius quaedam pars & sequela*, parole dell' istesso Consigliar di *Rosa* al luogo citato.

F 2

Non

(1) *Veggansi Gutierrez dist. cap. 35. n. 21. & 24. Marra de jurisd. cent. 2. cas. 113. Ricc. 3. resol. 145. n. 1. Staiban. conf. 98. n. 7. con altri.*

(2) *Consiliar. de Rosa consult. 10. n. 10.*

(3) *Lambertin. de jur. patron. lib. 1. p. 1. qu. 1. artic. 10. num. 4.*

Vi sono finalmente Autori, che con maggior esattezza, e più
 53 circospetti, per serbare illesi i confini tra l'Impero, e il
 Sacerdozio, e tra la giurisdizion secolare, e la podestà eccle-
 siastica, avendo per dubie, non sicure, e non assolutamente
 vere le sopra divise opinioni; unicamente nel foro am-
 metton la qualità di ecclesiastica a quei luoghi di Pietà, e
 Religiosi, che siano stati aperti, ed istituiti, precedente l'au-
 torità del Pontefice, o di altro Vescovo; ed ove questo
 manchi, indistintamente li vogliono laicali, ed in tutto e per
 tutto alla Podestà Secolare sottoposti. In conferma di questa
 opinione, potrebbonsi in lungo stuolo, e quasi a fastidio
 allegar gli Autori, che l'han sostenuta, e la raffermano.
 Moltissimi ne cita *Castillo* (1); altri ne unisce insieme il
Garzia (2). Lo stesso fanno il celebre *Barbosa* (3). E tra nostri
 il *Novario*, e più diffusamente dopo questi il sopra avvi-
 sato *Consigliar di Rosa*, presso di cui infinita schiera di
 Autori, che sono dell'istesso sentimento, citansi (4). Vi è
 ancora *Muta*, che ne tratta a larga mano, e il porta in
 oltre così deciso (5).

Fermiamoci in questo ultimo sentimento, e non ostante di
 trovarlo nella comune scuola de' nostri DD. generalmente
 54 ricevuto, ed ammesso, ci permettano i rispettabilissimi
 Signori Giudicanti, che n' entriamo all' esame, affine di
 far così conoscere, che ragionevole, ed a sode irrefragabile
 ragione, che più, che ogni altra autorità di Dottore,

(1) *Castill. de usus. cap. 54. n. 24.*

(2) *Garzia de Benefic. q. 5. cap. 1. n. 605.*

(3) *Barbosa de jur. Eccles. lib. 2. cap. 11. a n. 58. & 81.*
ac de pot. Episc. alleg. 75. n. 26. 30. & 47., & etiam in
addit. ad dictam alleg. 75. in collect.

(4) *Novar. super Pragm. 1. de loc. piis n. 9. seguito da*
Ricc. in addit. ad Tiraqu. de privileg. pia caus. in prefat.
verb. relictum sit fraternitatibus Rosa dict. consult. 10. n. 11.

(5) *Mut. dec. sic. 58. a n. 19.*

ci dee muovere, egli sia fondato, e perciò sufficiente, e degno d'esser seguitato nel foro. Se in verità mente si ponga, che le cose addette dal Vescovo all' esercizio dell' opere di pietà, e per zelo della Cristiana religione introdotte, tutte diconsi sacre; questo basterà, senza far uso di altro argomento, per iscuoprire, quanto la già detta sentenza sia alla ragione uniforme. Anche presso i Gentili, ed Infedeli, sacre estimavansi, ed alla giurisdizion del Pontefice soltanto sottoposte quelle cose tutte, che da lui, osservate alcune superstiziose vetuste formalità, (di cui ragionano appieno il *Brissonio*, *Livio*, *Valerio Massimo*, *Grozio*, e dopo di questi il moderno eruditissimo *Heinnec.* (1)) dicavansi, e consecravansi = *Sacræ res sunt quæ ritè per Pontifices* (spiega la Chiofa questa parola *Pontifices*, adattandola ne' tempi presenti al Papa, a' Vescovi) *Deo sunt consecratæ, veluti ædes sacræ, & donaria, quæ ritè ad ministerium Dei dedicata sunt, quæ etiam per nostram Constitutionem alienari, & obligari prohibuimus, excepta causa redemptionis captivorum.* parole dell' Imperador *Giustiniano* nelle sue *Istituzioni Civili* (2).

Posta questa massima, ne siegue, che sebbene le persone che alla Confraternità, all' Adunanza, al Collegio si arrollano, sian laici, ed alla giurisdizione, e podestà secolare soggette; ad ogni modo considerandos' il Monte, il Collegio, lo Spedale, la confraternita, come un corpo finto, e legale, anch' essi le veci, e le parti delle persone sostengono, e possono sostenere. Chiaro monumento se ne ha presso il Giureconsulto *Florentino* nel libro 8. delle *Istituzioni*, ove così parla = *Hereditas personæ defuncti vice fungitur, SICUTI MUNICIPIUM, ET CURIA, ET SOCIETAS* (3). Quindi na-

isce

-
- (1) *Heinnec. antiquit. roman. ad instit. lib. 2. tit. 1. n. 2.*
 (2) — §. *sacræ Institut. rit. de rer. divis.*
 (3) Si riferisce nel testo della *l. mortuo 23. D. de fidejuss. Vi concorda la l. si hac §. qui manumittitur D. in jus voc.*

scè, che s' fatti corpi finti, poichè retti, ed ordinati dal Vescovo, o dal Pontefice, affinchè i Fedeli vi esercitassero atti di cristiana pietà, e di religione, perciò come consecrati a Dio, restano alla podestà, e cognizion dell' istesso Papa, o Vescovo soggetti, per la ragion, che si trae da quel risaputissimo assioma di legge, cioè, di doverfi dir nostre quelle cose, a cui la nostra autorità s' impartisce (1).

Non si bada adunque alle persone, da cui l'Adunanza è composta, ma l'autorità soltanto si riguarda, che per aprirsi le medesime, vi è interceduta, e viepiù il disegno, il fine, l'oggetto della Congregazion de' fedeli. Se la erezione e fondazion de' Collegj, delle Confraterie, de' Monti, siasi con autorità (la quale per altro, per quel, che sopra se n' è divisato, è necessaria in simili fondazioni) del Sommo Pontefice, o del Vescovo fatta: e viepiù, se la cagione, onde a congregarsi insieme sotto un istessa Casa sono tratti i fedeli, non è, che il zelo per la religion cristiana, il sollievo de' poveri, l'ospitalità, e l'esercizio della pietade, in ciaschedun di detti casi, sempre ed indistintamente la Confrateria, e l'union di tali persone v'è sotto il nome di pie, e religiose Case, quindi ecclesiastica dee reputarsi, ed alla cognizione del Vescovo sottoposta, per lo testo Canonico di Papa Urbano III. (2), sulle orme del quale lunghissimo è lo stuolo de' DD., che si sono a tale opinione volentieri sottoscritti, con essersi protestati, *nihil ex hoc laica jurisdictioni auferri, etenim fraternitates haec ab initio Episcopi auctoritate constitutae sunt, & fortasse, nisi Episcopi fuisset auctoritas, erectae non essent, eo magis quia multi voluerunt eas absque Episcopi auctoritate, & licentia speciali constitui non posse, sicut definitum fuit*

(1) L. 1. §. sed neque C. de vet. jure enucl.

(2) Cap. ad hac, & in eo DD. De religios. domib.

a *Clemente VIII. sub die 7. Decembris 1604.:* nonne ergo *justissimum eris, ut quas Episcopi auctoritas & diligentia Fraternitates crexit, alioquin non futuras, eas eidem Episcopi auctoritati subici?* Degne parole (1) del sovente citato *Configlier di Rosa*, il quale risponde alla autorità in contrario di *Gironimo Gabriello*, seguitata da *Marta*, dal *Regente di Marinis* (2), e da altri raccolti da *Costantino Casaro* (3).

Questo ultimo Autore scrivendo per Francesco, ed Onofrio
57 Giovine contro l' autorità del Vescovo della Cava a ri-
guardo della Confrateria eretta sotto il titolo della San-
tissima Concezzione dentro il Chiostro di quel Convento
di S. Francesco de' PP. Minori Osservanti, s' impegnò a tutta
possa di confutar la già detta oppinione, e tutti gli argo-
menti, che per detta Confrateria pose in uso in qualità
di avvocato il non mai abbastanza lodato *Configlier di
Rosa*. Tuttochè agli ordini del S.C. favorevoli a' detti fra-
telli di Giovine i Confratelli della cennata Congregazione
s' acquietarono, e non vollero avventurar la decisione con
un ulterior esame. Ad ogni modo egli è certo, che aven-
dosi sotto gli occhi purgatissimi de' degni Senatori, e
Prelati, i quali devono in questo presente piato giudica-
re, da una banda la intiera consultazion decima del ri-
detto *Configlier di Rosa*, scritta con massiccia erudizione,
e dottrina per la Vescovil Corte della Città della Cava
contro i legatarj di Simone di Ferdinando; e dall' altra
parte la quistion tutta decimottava di *Costantino Casaro*:
age-

(1) *Consil. de Rosa consult. 10. n. 19.*

(2) *Gabr. cons. 162. lib. 2. n. 4. vers. nec refert Marta de
jurisd. p. 4. cent. 2. cas. 113. Reg. de Marin. 1. quotidian.
resol. 117. n. 9.*

(3) *Casar. in spec. peregr. qq. qu. 18. §. 1. per sor.*

agevolmente si potrà entrar nel conoscimento, che questi pose in uso quanto potè pensare in quel rincontro, per giustificare la sua intrapresa, ma non colpi dell'intutto al legno, poichè, rispose, ma non a tutti gli argomenti, di cui quello si avvalse, e lo conobbe l'istesso Consigliere di *Rosa*, il quale in atto, che rese giustizia al merito di *Casaro* nel fine di detta sua consultazione, data coll'altre sue opere alle stampe, alloracchè al grado supremo di Avvocato del Regal Patrimonio, e di regio Consigliere era stato degnamente promosso, avvisò, ch'esso *Casaro*, *consensus erat ejus auctoritates refellere, SED NON OMNES*. E noi con tutta facilità il potremmo far dimostro in questo nostro legal discorso, se veramente in tali angustie fosse la nostra causa, e dipendesse il di lei merito dall'esame dell'autorità di *Costantino Casaro*; Argomenti più sodi, ed inelidibili abbiamo, come da quel, che si è fin qui divisato, e si diviserà in appresso, apertamente si può divisare da chiunque retto, e sincero estimator delle cose sia, e voglia essere.

Intrattanto giova considerarsi, che frai nostri più accreditati, e giudiziosi moderni Scrittori, ch' hanno esaminato l'articolo secondo l'uso del Foro, come sono il *Reg. de Marinis*, il *Presid. Merlino*, il *Reg. Capocelatro*, ed altri, benchè non ammettono assolutamente di dirsi ecclesiastici, quei luoghi, che siano con l'autorità del Papa, o del Vescovo eretti, richiedendovi alcuni altri segni, e requisiti, di cui largamente trattano (1). Ad ogni modo egli non può dubitarsi, che giusta la testimonianza di *Michelangiolo Gizzio* nelle addizioni al sudetto *Regemio Capo*.

(1) *Merlin. 1. contr. 63. ubi fuit Scop. Cappo. Latio dec. 95. ubi Addent. de Marin. primo quotid. resolut. 117. ubi etiam Addent.*

Capecelatro l'opinion più ricevuta, e comune si è, di doverli le pie Adunanze, addette all'esercizio dell'opere di pietà, ove sianse erette, e costituite coll'autorità del Papa, o del Vescovo, ecclesiastiche dire, e soggette alla potestà dell'uno e dell'altro: *Ratio namque satis vulgaris EST APUD OMNES, ex distinctione sumpta, quod ubi Collegium est fundatum auctoritate Episcopi, illud dicitur ecclesiastica Jurisdictioni subesse: sive absque Episcopi auctoritate, & tunc seculare appellatur* (1). E *Domenico Mansfrella* nelle addizioni allo stesso *Reg. Capecelatro*, dopo di aver esaminati tutt' i varj, e difsoni sentimenti, che in questo punto vi sono de' nostri DD., conchiuse al fine, doverli abbracciar la poco anzi addotta distinzione di *Gizzio*. Ivi = *Hæc sunt DD. placita, qua in fonte vidi ad decisionis ornatum. Mallem vero Dom. Gizzii distinctionem amplecti* (2).

Quando in verità vi sia la solenne erezzion del Luogo pio, 58 fatta con autorità dell'Ordinario, allora per nostro avviso cessar devono tutte le dispute, appadrinando l'indole ecclesiastica di sì fatti pii Luoghi il Dritto espresso de' sacri Canon, ed anche quello de' Romani. Il Papa Urbano III., così rispondendo al Vescovo di Rimini, spiegasi = *Inquisitioni tuæ taliter respondemus, quod si locus ad hospitalitatis usum, & pauperum provisionem fuerit (sicuti moris est) auctoritate Pontificis destinatus, cum sit religiosus, non debet mundanis usibus depurari* (3). Quindi i Commentatori del sudetto testo Canonico, e, fra questi, l'eruditissimo *Gonzalez*, ne ritrassero, che se l'autorità del Pontefice, o del Vescovo fa sacro, e religioso il luogo, per legittimo conseguente alla potestà ecclesiastica resta sottoposto.

G

GI'

-
- (1) *Gizzius ad decis. 95. Capyc. Larr. n. 13. & 14.*
 (2) *Mansfrell. in cand. dec. 95. Capyc. Larr. n. 13.*
 (3) *Cap. 4. De Relig. domib.*

Gl' Imperadori altresì Leone, ed Ansemio tutt' i privilegi
 59 conceduti alla venerabil Chiesa Maggiore di Costantino-
 poli comunicarono anche agli Ospedali, ed all' altre reli-
 giose Case; e dee sentirsi di quell, di cui siano Autori, e
 Fondatori il Papa, o il Vescovo, o che siano con la loro
 autorità eretti, come distintamente ne ragiona il *Corriad*
 (1), aventi per oggetto il sollievo de' poveri, e l'esercizio
 degli atti di pietà. Ed in oltre loro confermo tutti e
 qualsivogliano altri privilegj, che essi più Luoghi godea-
 no a retro *Principibus, aut a nostra Serenitate, vel judi-*
cariis dispositionibus, aut liberalitatibus, pro singulis quibus-
cumque temporibus, vel consuetudine, vel constitutione; log-
 giungendo, *hoc videri valde necessarium, cum exinde su-*
stentatio, vel educatio orphanis, arque egenis, & iustis
ecclesiasticis, ac Prohocrophis, vel Asceteris componitur (2).
 Il che produce, che se godono le dette pie Case gli pri-
 vilegj conceduti alla Chiesa, indispensabilmente partecipar
 devono anche per concession degl' istessi Principi secolari
 quello dell' esenzion del foro secolare; hanno il beneficio
 della restituzione *in integrum*, e tutte le altre prerogative,
 e rimedj, che alle Chiese si son concedute, anche giusta
 la giornale pratica de' nostri Tribunali, di cui fa degna
 fede il Regente *Petra*, con altri (3).

Quando bensì manchi l'ordinazion solenne, e la autorità Ipe-
 60 ziale, ed espressa del Pontefice, o del Vescovo nella erez-
 zion

(1) *Corriad. in dec. 43.*

(2) *L. omnia 35. C. de Episc. & Cleric.*

(3) *Perr. in Rit. M. C. V. 71. n. 4. tom. 1. Scopp. ad Merlin. tom. 1. contr. 65. n. 4. in fin. Prax. ad Muscarell. in prax. Civil. lib. 1. p. 6. glos. in integrum vers. quibus sic praeberis Morill. in direct. prax. Civil. tit. de grad. public. n. 40.*

zion di dette pie Case, allora sì, che è bisogno di ricorrere a' segni, alle conghietture, agli argomenti, ond' ella si possa indurre. Maneggiò diffusamente la materia il Prefidente *Merlino*, che la ritrasse dall' essere la Casa a forma di Chiesa ridotta, avente cappella, ed altare consacrato, come anche il campanile colle campane, e da altre circostanze, che ad una ad una distintamente esaminar volle (1): alle quali parti anche soddisfecero il *Cortiada* (2), e *Gian Vincenzo Scoppa* (3), con altri. Fra tali segni, conghietture, ed argomenti, per avviso del Regente di *Ponte*, Scrittore troppo zelante, e difensore acerrimo della regal Giurisdizione, il più chiaro, il più attivo, e il più concludente si è quello, onde si giustifichi, di avere per lunghissimo tempo i Vescovi non solamente, usando del loro dritto, visitata la Casa, di cui sia la disputa, se, cioè, di sua natura *ecclesiastica*, o *laicale* sia, ma inoltre forzati gli Amministratori, ed i Rettori di quella a dar ad essi il conto di loro amministrazione, e governo, come ancora d' essere stati da' medesimi Vescovi eletti tali Rettori, ed Amministratori, soprattutto del ceto degli ecclesiastici (4).

Adattando ora alla causa nostra il sentimento già detto, ch'è il più ragionevole, ed il più ricevuto in questa materia; egli può dirsi, che siano già quasi a riva le nostre fatiche per gli Assistenti del Monte, veggendosi a lume di chiara ragione, d' esser questi, da per ogni parte, che si riguardi, di sua natura ecclesiastico, ed alla giurisdizion dell' Arcivescovò di Cosenza solamente soggetto. O si attenda

-
- (1) *Merlin. 1. contr. 65. per tot.*
 - (2) *Cortiad. dec. Catalon. 64. n. 27. tom. 2.*
 - (3) *Scopp. in dict. controuv. Merlin. a n. 5. ad fin.*
 - (4) *Pont. conf. 18. ex n. 2.*

tenda il cominciamento di esso sacro Monte, o il tempo in cui fu ristaurato e quasi risorse; sempre dovrà dirsi di sua natura ecclesiastico, e sotto la giurisdizion degli Arcivescovi di Cosenza. Ebbe, come sopra si è indicato, il suo principio a' 13. Aprile del 1565. e furse dalle reliquie della Confrateria del Santissimo Sacramento, perciò il capitale di ducati 400., soltanto rimasto a questa, situato sopra la gabella della farina della detta Città, fu a quello appropriato; e se ecclesiastica fuor ogni dubbio era la detta Confraternità, e fondata solennemente con l' autorità del Pontefice, e dell' Arcivescovo, Ordinario del luogo, come sopra si è chiarito, mercè il divisato Breve apostolico; tale fu anche, e dee dirsi il Monte per le massime dianzi fondate; maggiormente, perchè aggregata al Monte fu la Cappella del Santissimo Sacramento, coll' altare, eretta dentro l' Arcivescovil Metropolitana Chiesa della stessa Città di Cosenza, del di cui mantenimento esso Monte assunse dell' intutto il peso, con esercitarvi quelle pie, e spirituali opere, e funzioni, al sacro luogo, ed al fine avuto nella erezione soltanto corrispondente.

Nel 1652., come anche sopra si è riferito, il sudetto Monte 62 per la mala e da per tutto biasimevole condotta, e governo degli Assistenti, e Governatori laici, era quasi distrutto, e poco mancò, che non si ravvisasse l' ultima sua ruina, se la vigilanza dell' Arcivescovo, ch' allor santamente quella Metropolitana Chiesa reggea, e la cura di alcuni di quell' insigne Capitolo non avesse contribuito alla restaurazione, e sollievo di quella pia opera. Rimasti erano al Monte soli duc. 752., oltre d' altri crediti, o litigiosi, o di esazion difficilissima, ed il tutto dissipato, si scorgeva già ridotto quasi all' ultimo estremo di suo total distruggimento. Per evitarlo, poseci mano, e c'interpose la sua autorità Monsignor Sanfelice, ch' allora era della Cathedral Chiesa Metropolitana di detta Città di Cosenza Arcive-

civescovo. Fè il di lui Vicario Generale porre in sicuro presso del Decano, dell' Archidiacono, e del Tesoriere di quel Capitolo i sudetti duc. 752. Questi avendo il denaro sudetto riposto in due sacchetti, suggellati col suggello dell'istesso Arcivescovo, li chiusero in una cassa, avente due chiavi. Monsignore, oltre l'opera sua personale, e la sua vigilanza, cedè al Monte la rendita del suono lugubre delle Campane: trascelse non più dal ceto de' secolari, ma de' soli Chericci, coloro, a cui si fosse addossato il governo del medesimo Monte. E questi a lui, ed alla sua Curia han dati i conti, e sono stati alla sola ecclesiastica cognizion soggetti per tutte le cose al medesimo appartenenti, interponendo gli Arcivescovi, che di tempo in tempo han la Metropolitana Chiesa di Cosenza governata, la autorità nommeno nella elezione de' Governatori di esso, che in tutti gli altri atti, all'istesso Monte attinenti. Cosicchè, giusta le massime, poco anzi avvisate, nel Foro, e nella scuola de' nostri DD. comunemente ricevute, ed ammesse, sembra, che non possa più dubitarsi dell'indole, e natura ecclesiastica del detto Sacro Monte.

Il Cardinal di *Luca*, che benchè dell'onor della porpora in-63 signito, e del numero degli Ecclesiastici scrittori fosse, pure non tradì mai la verità, di cui fu costante, e fido seguace, e sovente ne' dubj di giurisdizione palesò il suo sentimento contro la Ecclesiastica. In più parti della sua insigne opera (1), trattò la materia, e seguitando il suo costu-

(1) *Cardin. de Luc. de jurisdic. disc. 35. & 60., de Regular. disc. 50. de Alienat. disc. 1. 7. & 8. de jur. patron. disc. 59. a n. 18. de Judic. disc. 3. n. 84. de Praemin. disc. 10. adnot. ad Concil. Trident. disc. 5. n. 17. & disc. 12. per tot. ac in summ. num. 3., in Miscell. disc. 1. num. 34. & disc. 35., ed altrove.*

costume nello rintracciamento del vero , affine di risolvere l' articolo , distinte più casi , in cui suole della qualità laicale , o ecclesiastica di sì fatti pii , e religiosi Luoghi quistionarsi . Alcune fiato su detta qualità si praticò , e disse , affine di conoscersi , se dritto , o no abbia il Vescovo di visitarli . Sovente , in occasione di vendita , e distratto , che voglia farsi de' beni de' medesimi , cioè , se debbano , o no osservarsi le solennità prescritte nella alienazione della robba delle Chiese . Molte volte , se detti luoghi possano godere il privilegio del confugio , ed immunità locale . Spessissimo se ne tratta a riguardo della reddizion de' conti de' loro Governanti , ed Amministratori , ed altri atti , conducenti alla Giurisdizion talora secolare , e talora alla cognizion del Giudice ecclesiastico . Per lo dritto della visita , sarebbe inutile , di esaminar tale articolo , poiché ognun sa , che dietro le disposizioni dell' ultimo Sacrosanto Encoamenico Concilio , cioè , del Tridentino , dianzi da Noi accennate , eccettuato il caso , ove i detti luoghi stiano sotto l' immediata Regal Protezione , ovvero , che essi la legge espressa della fondazione , ancorchè essi sian d' indole , e natura laicale , pur' è del dritto de' Vescovi , di visitarli , e di rivedere i conti de' loro Rettori . Parimente non ha , nè può avere la nostra causa attacco alcuno all' esame della qualità ecclesiastica , o secolare circa l' alienazione , e distratto de' beni , ed a rispetto della immunità locale . Riducesi la quistion presente al vederfi , di che indole debba dirsi il Sacro Monte della Città di Cosenza , a rispetto della giurisdizione d' essi Luoghi , e de' loro Governatori .

Per non riempier indarno le pagine di cose aliene dal punto , che si tratta ; restringendoci al solo capo della giurisdizione , egli è da sapersi , che l' illustre scrittore in più luoghi del suo gran teatro della giustizia , e della verità , e semprecchè occorregli di maneggiar la materia ,
im-

immoto spiegò il suo sentimento, che sempre e quando sia il Luogo di pietà, lo Spedale, la Confrateria, il Monte eretto con autorità dell' Ordinario, *tunc pro magis recepto sensu Ecclesiasticam naturam sortiatur*: E che se mai di tal' autorità espressamente non costi, basti la presunta, la quale da molti segni, ed amminicoli si trae, e vieppìù dalla osservanza, onde si mostri, d'aver il Vescovo governato il luogo, eletti gli Amministratori, da quelli riscuosti i conti, e di aver sopra il medesimo Luogo e suoi Rettori esercitata per più, e più anni la sua giurisdizione (1). Non v' ha dubbio, ch' anche ad avviso dell' istesso *Card. de Luca*, deve esser solenne, formale, ed espresso l'assenso, o sia il decreto della approvazione del Vescovo, postochè essendo *hujusmodi Congregationes, & Aduvantia ad opera pia, vel divina exercenda, prohibita absque ecclesiastica superioris auctoritate, ne ita illicita, & scandalosa conventicula sequantur, ut frequens experientia docuit*, quindi nasce, che non ogni licenza, concessione, ed approvazione, che presta il Vescovo, induce, come alcuni fallacemente lo credono, una formal' erezione de' medesimi Luoghi, e Collegj in pii, e religiosi, alla potestà sua soggetti, e dalla giurisdizion secolare esenti; nulla nè anche giovando, se espressamente in atto, che si dà l'assenso, e la detta licenza, si riferbi esso il dritto della santa Visita, o altro simile, *cum id contineat expressionem ejus, quod de jure inest, ob facultatem, quæ locorum Ordinariis ex eorum ordinaria vel Apostolica delegata, tam de jure communi, quam ex Sac. Conc. Trident. & Apostolicis Constit.*

com-

(1) *Card. de Luca de Jurisdic. in sum. num. 25. Lo stesso ripeté in eod. tract. disc. 40. num. 10. Item de Jure Patron. disc. 59. n. 18. versic. venus de alienat. disc. 1. num. 12. & sequ. & disc. 7. num. 7.*

*competit, visitandi scilicet ipsa loca, sive assistendi rationibus rationum per Administratores faciendæ, cum similibus: parole proprie del poco anzi citato Autore (1), il quale sul proposito ne avvertisce, che altro è l'esser un luogo pio; altro l'esser ecclesiastico; e che ben può stare d'esso un istesso luogo pio insieme ed addetto all'esercizio di opere di pietà, ed in alcune cose al dritto della visita, della correzione, e finanche della giurisdizion del Vescovo sottoposto; *¶ tamen non esse Ecclesiasticum.**

Tutto ciò non ostante, quando fra le ingiurie de' tempi, che 65 siano scorsi, non costi della fondazione, ed erezzion del luogo, o collando, non possa rinvenirsi, e prodursi il decreto della approvazion solenne del Vescovo, sicchè sia incerto, se di indole, e natura ecclesiastica sia, ovver secolare; dee ricorrersi, per avviso dell'istesso *Cardinal di Luca* (2) a' segni, agl'indizj, e alle conghietture, in buona parte raccolte da *Barbosa* (3) dal *Presidente Merlini*, e da altri, sopra trascritti. Per indurre la qualità ecclesiastica, giova assai, secondo anche dianzi si è detto, se veggasi il luogo con Chiesa, o Cappella, con Campanile, e Campanone, con simiglianti altre circostanze, dalle quali, ~~infornate~~ la medesima qualità di ecclesiastico possa ritrarsi. Assai meno non però conduce in ciò l'osservanza, cui (notevol sentimento del ridetto *Card. di Luca* (4)) *tamquam in omnibus optima interpreti, deferendum est.* Talmentecchè verificandosi nel fatto, che il luogo, e la pia Casa da tempo antichissimo alla sola podestà del solo Vescovo sia stato soggetto; ch' il medesimo vi abbia

bia

-
- (1) *Card. de Luc. de alienat. disc. 1. n. 14. in fin.*
 (2) *Card. de Luc. ibid. n. 16. ¶ disc. 7. n. 7.*
 (3) *Barbos. de poss. Episc. alleg. 77.*
 (4) *Card. de Luc. ibid.*

bia (oltre il dritto della visita) destinati sempre gli Amministratori del coto sopra tutto degli Ecclesiastici, e questi da lui siano stati attenti alla seddizion de' conti, e soggetti e subordinati in tutte le cose all'istesso luogo, o sia Casa compendiosa non può, nè dee dubitarsi d'essere l'adunanza d'indole ecclesiastica, ed alla sola podestà del Vescovo soggetta.

Ricorda con ciò il sentimento del *Cardinal di Luca* all'istesso 66 fo, che sopra si è formato. E dopo del medesimo uniformi, e concordi medime si veggono seguitate presso il moderno *Gius. Torre* (1). Attento adunque ciò, che si è divisato, e raccogliendo, come suol dirsi, le sparse vele: O giusta i già detti principj, si voglia prendere il sacro Monte della Pietà di Genova, come una parte, un forogato, una seguola, un accessorio della Confrateria del Santissimo Sacramento, di cui abbia affente, e vestite le qualità antiche, e la natura; ed in questo caso, avendosi l'istessa solenne formal' autorità del Vescovo, anzi del Papa, circa la sua erezzione, come sopra già si è dimostrato, senza ogni dubbio, che debba il Monte circa gli effetti della giurisdizione riputarsi ecclesiastico, maggiormente perchè vi concorrono tutti gli altri segni, considerati in ciò da più accurati Scrittori, soprattutto dell'altre, che sono dette Confraternite, e della Metropolitana Chiesa di Genova, e di altri luoghi, e spiritali, ed all'esercizio dell'opere della pietà, e di devozione. O tal surrogazione si trametta, e dicasi, che ebbe il detto sacro Monte istituzion separata, e distinta; ed anche in questi termini, se si abbia innanzi agli occhi l'istromento del 1652., dagli atti, che vi concor-

H

scro,

(1) *Tratt. de possis sue. success. lib. 3. cap. 1. n. 238. n. 173. O per tot.*

fero, e da quelli, che fofleguirono al detto tempo, chiara, formale, e folenne, non che indiciaria, e prefunta ne rifulta l' autorità, e l' approvazion dell' Arcivefcovo di Cofenza, da cui veramente l' erezzione tutto il fuo efere ebbe. Già fi è detto, e fa d' uopo ripeterlo, che, tutto diffipato, e confunto, era già il detto facro Monte nel punto di finire. Nol permife, e ne impedì la fcia-gura Monfignor Sanfelice. Quefti ritrovandofi a reggere quella infigne Metropolitana Arcivefcovil Chiefa nel detto anno 1652., fece raccogliere le reliquie, per così dire, del detto Monte, le chiufe in un arca, assegnò, per maggiormente accrefcerne il fondo, al Monte la rendita, che gli dava il jus del fuono lugubre delle campane della ridetta Città, vi unì ancora altre pingui elemofine, che da quei fedeli, e divoti Cittadini rifuofse, e diede, e ripofe l' amminiftrazione, e maneggio del pio, e facro Luogo a' Preti, più abili, probi, e prudenti, che nel fuo Capitolo, e Clero avea. Lo fteffo fi è praticato dagli Arcivefcovi fucceffori dal 1652. fino al giorno del moffo giudizio, nel di cui tempo intermezzo, egli è certo, che i Rettori, ed Affiftenti ecclefiastici del Monte non folamente hanno amminiftrato il medefimo, ed i fuoi beni, e rendite, ma inoltre non hanno tralafciato, benchè con molte loro fatiche, e fpefe, di ricuperare alcuni degli effetti del Monte, ch'eransi reflì inefigibili, e litiggiofi, con tanto, e sì fatto vantaggio, ed utile del detto facro Luogo, che dalla fuma-ma eligua, che eragli rimafte nel 1652. di foli duc.1752., attualmente fi può dire il di lui fondo di già afcefo fino a ducati venti mila, e più.

Sop tutti quefti, il poffiam dir francamente, fatti troppo certi, e fuffiftenti, poichè la nova epoca, per dir così

del detto facro Monte, riferito nel 1652., per l' opera di Monfignor Sanfelice, nella maniera, che fopra fi è fpiegata, cofta dal pubblico iftumento, che ne fu ftipulato per

per gli atti di notar Francesco Maria Scavello, verificato di ordine del supremo Tribunale da quella regia Udienza provinciale per mezzo del di lei subalterno Officiale Pier Antonio Torelli, che l'attesta ripetutamente nella sua relazione (1). Questi oltre a ciò riferisce d'aver appurato, d'effervi al presente fra le rendite del Monte quella di ducati cinquanta, proveniente dal dritto del suono lugubre delle campane di detta Città (2), per la quale rendita si è fatta ancora estrarre fede della particola della Platea del medesimo Monte (3), onde è chiaro, ed innegabile, che prima dell'anno 1652. il detto sacro Monte non possedeva la detta annual rendita di ducati 50. del jus proibitivo del suono lugubre delle campane, attestando a tal effetto con fede a parte del dì 8. Luglio 1761. (4), il notaro del Monte, di costar tale verità dalla Platea, (di cui si è estratta fede, prodotta (5) unitamente con un attestato di più Cittadini di Cosenza (6)) e da tutti e qualsivogliano libri, notamenti, e scritture, esistenti nel di lui archivio, cioè, che prima del 1652. non si trova fatta menzione della sudetta rendita, conforme se ne legge continuata l'esazione dal 1652. fin oggi, e si chiarisce altresì dall'Inventario solenne, che si fece nel dì 19. Novembre 1737. presso gli atti di notar Filippo di Sicilia di Cosenza de' beni, rendite, entrate, pesi, ed altro conducente al Monte dal Decano D. Domenico Ferrari, e dal Canonico allora, poi Arcivescovo di Reggio, D. Domenico

(1) Fol. 6. sub sign. man., & fol. 8. lit. A.

(2) Fol. 9. lit. A.

(3) Fol. 18.

(4) Fol. 62. Atti fatti per la Caus. Civit.

(5) Fol. 18. volum. di scritte.

(6) Fol. 16.

Zicaro, Governadori, ed Assistenti nel detto anno 1737. di esso Monte: inventario, ch' è stato presentato dal Procuratore della Città di Cosenza, senza veruna riserba (1), in cui si annovera nella maniera, come sopra, la rendita del Monte del suono delle dette campane (2).

Che il detto Monte dal suo principio si aprì in un Camere del Duomo Arcivescovile, ingrandito, rifatto, ed in migliore, e più sicura forma ridotto nel 1747. a spese del medesimo Monte d'ordine dell' Arcivescovo, ve ne sono, oltre l'esame de' 10. testimonj, gli attestati de' maestri muratori, di notar Trocini, e specialmente del ridotto Monsignor Zicaro fu Arcivescovo di Reggio, e si riferisce per assoluto dal detto Subalterno nella sua relazione, che sta sotto gli occhi del Supremo Tribunal Mistò (3). Nell'istrumento dell' inventario del Monte poco anzi menzionato si assenta per assoluto (4). Ed è per altro verità troppo manifesta, e notoria, perch' esposta alla vista di tutti. Siccome è anche verità notoria, che la Confrateria sotto il titolo del SS. Sacramento, che fu suppressa, ed abolita, sicchè più non esiste in detta Città di Cosenza, era eretta dentro l'Arcivescovil Metropolitana Chiesa della medesima, in cui avea speciale Cappella, con altare, ove si celebravan le messe, ed il pio costume vi era dell'altre spirituali funzioni, addetti i Confratelli all' uso di accompagnare il SS. Viatico, e di fare altre opere di pietà: Che alla detta Confrateria fu forrogato, e sostituito il detto sacro Monte della Pietà, il quale da principio fu retto, ed amministrato da' Confratelli della sudetta Congregazione del SS.Sa-

(1) Fol. 71. ad 92. desti atti.

(2) Fol. 73. & fol. 75.

(3) Fol. 9. lit. B. vol. di Scris.

(4) Fol. 71. a r. atti form. per la Caus. Civ.

SS. Sacramento, da cui, mercè la loro mala condotta, effendosi tutto il suo fondo per la maggior parte dilapidato, quindi ne avvenne, che nel 1652. n'assunse il governo, e la protezione l'Arcivescovo di Cosenza, con avergli ceduta, e appropriata la rendita del suono lugubre delle Campane, con altre elemosine, nella maniera, come sopra, raccolte, dandone l'amministrazione, non più a detti Confratelli, o ad altri secolari, ma agli Ecclesiastici del suo Capitolo, e Clero: Costume ritenuto da tutti gli Arcivescovi, Successori del ridetto Monsignor Sanfelice, da quali si è in oltre aggiutato, e sollevato il Monte, con aver in ispezie il presente zelantissimo Arcivescovo da' Ministri della sua Curia, e Mensa fatte depositare in esso, affine di servirsene nell'uso de' pegni, ed imprestiti a persone povere, molte quantità di denaro, fin alla somma di ducati 3387.93., sicchè impinguatefi viepiù le di lui rendite, oggi è nello stato di dispensar alcuni maritaggi a donzelle povere in somma di ducati 25. per ciascheduna, effendovi addetti per tal opra di pietà annui ducati 275. Vi è un' attestato del notaro del Monte Gian Giacomo Trocini (1), ed altro se n'è presentato de' Canonici della detta Cattedrale (2), oltre l'esame di diece testimonj; dandosene del tutto carico il detto Subalterno nella sua relazione de' 12. Agosto 1760. trasmessa al Supremo Tribunale, in cui tutte le sudette circostanze di fatto si dicono appurate come vere, ed irrefragabili per mezzo di validi documenti, e con le divisate deposizioni di testimonj.

E finalmente è certo; ed inpegabile; che il detto Sacro Mon-
69 te, surrogato; ed substituito all'antica già detta Confrate-

(1) Fol. 109.

(2) Fol. 116.

ria del SS. Sacramento, dal primo dì, che fu eretto, e che surse, per così dire, dalle di lei ceneri, assunse il carico, ed il peso, come anche sopra si è detto, di tutte le spese necessarie per lo mantenimento della detta Cappella del SS. Sacramento, e dell'opre pie, addette alla medesima, ascendenti a più centinaja di ducati. Vi è la conchiudentissima prova, che nasce dall'istromento dell'inventario solenne del detto Monte (1), ove elle si descrivono, e vi sono l'altre scritture, trasmesse al Supremo Tribunale della regia Udienza di Cosenza. Mottivo per cui nel detto anno 1652. il ridetto Monte della Pietà corse il pericolo di finire, e di essere abolito, poichè i ducati 752. rimastivi non davan nè anche la rendita sufficiente per supplire alle sole spese del mantenimento della detta Cappella SS. Sacramento: E motivo ancora, per cui, veggendosi, che l'origine di tale rovina, e distruggimento del Monte al maneggio unicamente attribuivasi troppo biasimevole anzi punibile degli Amministratori secolari, Monsignor Sanfelice l'amministrazione e cura del medesimo nelle mani de' soli Ecclesiastici ripose: come han praticato, senza interruzion di tempo, e con costante seguitata osservanza, i suoi successori Arcivescovi, nè in questo può un solo atto di elezione di persone laiche in contrario addursi. Sicchè può con giustizia e con certezza assentarsi, che per un secolo, e più il detto Monte è stato sotto la protezione, e giurisdizione degli Arcivescovi di Cosenza, i quali vi hanno dal ceto degli Ecclesiastici destinati gli Assistenti, ed i Governatori, che ad essi han dato ogni anno il conto di loro amministrazione, ed in tutto, e per tutto alla loro ecclesiastica Podestà privatamente, per le cose soltanto attinenti allo stesso Monte, sono stati soggetti. Verità, che
 si con-

(1) Fol. 88. atti form. per la Caus. Civile.

fi confessa fin anche dagli Avverfarj, tantoche il detto Subalterno Relatore a ragion confessa, ed assenta nella sua relazione de' 6. Giugno 1760. d' essersi per un secolo il detto Monte riputato per Ecclesiastico (1).

OR questa ultima circostanza di fatto, cioè, dell'osservanza, coll'altre insieme, addotta sul proposito di chiarire, che giusta la più comune, e più ricevuta oppinion de' Forensi, (e fra questi del *Cardinal di Luca*, che ha parlato nel senso di verità, e di *Giovanni Torre*) concorrendo al caso nostro l'autorità, l'assenso, e licenza degli Arcivescovi di Co-senza sull'erezzion del detto Sacro Monte, così considerandosi, qual parte, e seguela della Confrateria del SS. Sacramento, a cui fu surrogato, come principalmente da per se, attento il suo cominciamento, e la sua ristaurazione del 1652., quindi ne risulti, che ecclesiastico di sua indole, e natura debba esso pio Luogo riputarsi: Questa istessa circostanza dell'osservanza ripone in sicuro la ragion degli Assistenti, e Governadori attuali del Monte, e fa, che più della detta indole, e natura non si possa nel Supremo Tribunal Misto dubitare, costituendosi, e formandosi dalla medesima nel foro quella spezie di quasi possesso, e di prescrizione, che ha la stessa forza, che la legge scritta, supplisce le veci del titolo, e che d'ogni titolo si estima il migliore, talmenteche di pernicioso esempio è stato

(1) Fol. 13. *Pyra non Inform. x. M.* de l'onore di rappresentarsi a V. M., che per le notizie avute, da un SECOLO rinasce trasferito nel palazzo Arcivescovile di quella Città un Monte di Pietà, governato da due Ecclesiastici col titolo di Assistenti, deputati dagli Arcivescovi per sempre, e prescelti dal Cerò de' particolari più salanti, e dabbene della Cattedrale.

stato sempre creduto, e della pubblica tranquillità som-
mamente lesivo, se ciò, che è stato per tanti e tanti an-
ni costantemente osservato, voglia mutarsi, variarsi, abolirsi,
come sul principio di questo mal culto ragionamento fu
da Noi opportunamente considerato. Pruoverem noi (per
entrar nell' ultima parte di questo nostro ragionamento)
a tale proposito, che il centenario, o immemorabil possesso,
e prescrizione, o almen la osservanza di tempo sì vetusto,
e per lo Dritto de' Romani, e de' Sacri Canoni, ed anche
per le nostre leggi municipali, i già detti effetti produce
fin anche sul punto, di cui è la controversia.

Se alla Ragion Comune l'occhio si volga; si troverà, che
71 fra le leggi più giudiziose, provide, e prudenti, le quali
alla tranquillità dello Stato conducevano, ed il dominio delle
cose, da' Cittadini lunga stagione possedute, assicurava, vi
fu quella della prescrizione. Si considerò ne' tempi più
floridi di quella fortunata Repubblica, e nello stato del
grand' Imperio Romano, che nulla in questa bassa Ter-
ra vi è, che sia immutabile, e perennemente fermo:
Variano i costumi, variano i tempi, variano i pensieri
degli uomini, variano per anche leggi. Tra tante, e sì
fatte variazioni, e vicende, ben si sospettò, che potendo
anche variare il titolo, concorso nell' acquisto delle cose,
fatto da ciaschedun privato, e divenir quel, che fu giu-
sto, coll' andar degli anni, ingiusto, o riprovato, o miset-
toso, plausibil cosa era, di dar qualche sicurezza a colo-
ro, che per lunghissimo tempo avessero i lor beni posse-
duti, e frodo insomamente imperse agli altri, che volse-
ro dopo il corso di anni inquietar i possessori, e far
sì, che, piatendosi su gli acquisti fatti, non mai del me-
desimi fosser essi sicuri. Il detto freno, e la cennata sicu-
rezza in che ridusse, qual fu? Già si è detto, che fu la
prescrizione; tantoche a gran senno il Giureconsulto Cajo
ebbe a dire, che *bono publico irreducta est usucapio*, ed
sci-

*scilicet quarundam rerum diu, ac fave semper incerta domi-
nia essent* (1).

E' concorde il Dritto così del Regno, non essendovi nel foro,
72 cui ignota sia, o giunga nuova la celebre Costituzione del
sapiantissimo Imperador *Frederico* (2), confermata nom-
men dal Re *Ferdinando* (3), che dal potentissimo or Mo-
narca delle Spagne, e pria amabilissimo nostro Re, e Si-
gnore, mercè la risaputissima legge, o sia decreto delle
quattro Ruote; come de' Sacri Canonj, essendovi due in-
tiere rubriche nelle Decretali, una al libro II., e l'altra
al libro VI. *de prescriptionibus*, onde abbastanza chiara-
scesi, di ammetterfi anche contro la Chiesa Romana la
prescrizione di cento anni, conforme quella di 40. contro
l'altre Chiese. Abbiassi in ispezie avanti agli occhi il Ca-
pitolo 3. del detto Titolo delle prescrizioni, registrato nel
ridetto libro II., ove il Santo Pontefice Gregorio della
prescrizione parlando, la disse ammessa da più Canonj de'
SS. Padri, colle seguenti parole = *SANCTORUM PP.
SANCTIONES statuente confirmaverunt, & nos irrefraga-
biliter confirmamus, ut omnes possessiones ad singulas pro-
vincias nostrorum fratrum pertinentes, a quibus per 30. annos
possessa sunt quietè, & sincerè absque synodali proclama-
tione, perpetuè teneantur*. Mirano per così dire allo stesso
segno i risaputi Canonj di Papa *Gelasio*, del Concilio di
Caledonia, e del *Toletano*, e di altri PP., e Concilj, per
la maggior parte raccolti da *Graziano* nella seconda parte
del suo Decreto (4).

(1) *Cajus in l. 1. De de usucap.*

(2) *Constit. Regn. Int. Duran. & Dinan.*

(3) *Pragm. 1. sub tit. de prescription.*

(4) *Caus. 16. qu. 4. & qu. 5.*

Quindi, attenta la legge espressa, che l' appadrina, han la 73 prescrizione ammessa tutt' i nostri DD., e si sono vanzati a sostenere, d' esser' ella quasi un altro Dritto di natura, equivalente al patto, alla verità, e ch' ha forza di privilegio, di titolo, e di concessione, da somigliarsi allo stesso Principe, la di cui autorità assume, tantoche fin anche nelle regalie, e ne' feudi, e fin contro le Chiese, soprattutto quando forga dal corso di cento anni, e sia immemorabile, opra i tuoi portentosi effetti, e forma ne' possessori il dritto del vero, e giusto dominio, rendendolo perpetuamente imperturbabile, ed inconcusso (1). E vi è l'ultima rimarchevolissima Grazia, conceduta dall' augustissimo Imperador Carlo VI. di Austria, di pur troppo gloriosa memoria, al Regno, ed all' Illustre Baronaggio, onde vien ammessa la prescrizione centenaria anche contro del Fisco. Grazia, che ha fatte cessare tutte e qualsivogliano dispute, che pria della medesima eranfi nel foro promosse circa la prescrizione de' vettigali, de' dritti di regalie, e feudali, dietro la risaputissima Costituzione del Regno dell' Imperador Federico *Quadragesimale*.

Per

(1) *Ifern. in cap. Imperialem §. illud n. 50. De prob. feud. alien. per Frid. Salgad. de regia Protect. p. 1. cap. 1. præl. 3. n. 132. tom. 1. Solorzan. de jur. Ind. lib. 3. cap. 3. a n. 76. Pereyr. de man. reg. cap. 37. Kloch. de contrib. cap. 16. sect. 2. num. 120. O cap. 20. nu. 232. Cappilli de Baron. in pragmat. Qu. 215. O pragmat. 11. n. 144. De Marin. 2. resol. 115. O ad Rocco in dicit. 376. O 303. item tom. 3. alleg. 8. n. 13. alleg. 113. n. 16. O alleg. 149. n. 28. Rocc. de offic. rubr. 13. §. 7. n. 41. O 73. Rosa consula. 12. a n. 21. P. Afflict. in addit. ad ejus com. 46. O 47. n. 85. Luc. ad Gravian. in discept. 442. n. 6. tom. 3. Saminiat. contro. 22. n. 29. con altri infiniti.*

Per non fermarci nelle cose generali, entrando più da presso
74 alla materia, che si ha per le mani, egli è certo, ch'
anche ne' speziali precisi termini della quistion, che si
agita, se di ecclesiastica, o laicale natura, ed indole sia
un pio, e religioso Luogo, è stato il dritto della prescri-
zione indistintamente sostenuto, com'è da vedersi in ispe-
zie presso *Giovan Torre* (1), ove cita infiniti altri, e con
potenti ragioni la proposizion rafferma. Egli è però vero,
che volendoci noi fissare nella sola, e semplice prescrizio-
ne, potremmo in molti scogli, e scogli assai duri, e fa-
ticosi a superarli, urtare: per esser cosa molto risaputa,
che più siano i requisiti, ristretti al numero di die-
ce (2), della prescrizione, affinchè dicasi ella legittima, ed
ammessa dal Dritto, e dal già detto ultimo decreto delle
quattro Ruote del S.C.: motivo, per cui si dice di pruo-
va difficile, e talora nel foro un miserabile asilo, ed in-
felice appellasi. Perciò noi da' termini di prescrizion' a
quei dell' osservanza, e della consuetudine, ci riduciamo
per la difesa de' nostri Clienti.

DI che peso, e di quanta forza sia il costume invecchia-
to, sia l'osservanza, non v'ha chi nol sappia. Ella
75 chiamasi ottima interprete d'ogni atto (3): E' la regina,
e migliore maestra delle cose, come chiamala il Pontefice
Gregorio X. (4), spiega, e rischiara ogni dubbio, ed
ambiguità anche ne' Patronati (5), e ne' fedecommessi (6):

I 2

Da

(1) *Torre de pact. futur. success. p.3. Cap. n. 339. & sequ.*

(2) *Bois cent. obs. 60.*

(3) *L. si de interpretatione D. de legib. ubi DD. omnes
Card. de Luc. de donat. disc. 48. n. 5. de feud. disc. 23. n. 5.*

(4) *Cap. quom. sit. 6. De elect. in Kl.*

(5) *Ros. Roman. post Torre de pact. futur. success. dec. 90.
n. 16. Card. de Luc. de iura. patr. disc. 60. n. 11.*

(6) *Ros. apud eund. in dec. 132. n. 5. Card. de Luc. de
fideic. disc. 135. n. 20. Tom.*

Dà peso alle scritture informi, e dichiara la volontà de' contraenti (1): Ov' ella concorre, non vi è necessità di allegar titolo, e quando è continuata, per molto tempo, ed oltrepassi il secolo, ha la stessa forza che la legge, formando lo stato, e la ragione delle parti, in maniera tale, che non vi si può cosa in contrario opporre (2), e si preferisce a qualunque altro intelletto, che alla proprietà delle parole, anzi alla legge istessa, più adatto, e più congruo sia (3). Sono massime queste troppo ovvie, e risapute. Ciò non ostante, per non esser Noi accagionati di troppo volerli fermare nelle medesime, senza distinguere la vera spezie della quistion, che si agita, e dee dal Supremo Tribunal Misto decidersi, egli è uopo, che individualmente si mostri, che reggono i detti principj, anche quando piatisca, se un Luogo di pietà, ed una Casa religiosa di indole, e natura ecclesiastica, o pur laicale reputisi, e se alla giurisdizion secolare, o del Vescovo sia soggetta.

In sì fatti termini, il *Cardinal di Luca*, poco anzi citato, 76 ragionando di sì fatto articolo, in più luoghi insegnò, che ove il tutto sia dubio, e per non esservi la legge espressa della fondazione, o l'assenso, e l'approvazione solenne del Vescovo, uopo sia, che alle conghietture, a' segni, alle presunzioni si ricorra, l'unico mezzo, per appurarlo.

(1) *Gravian. discip. 716. n. 19. O discip. 931. num. 8. Aurat. dec. 10. n. 21. ubi Add. n. 22. Merlin. dec. 244. n. 21. Ros. recens. part. 1. dec. 79. no. 7. Card. de Luc. de benef. disc. 27. n. 18. O disc. 67. n. 6.*

(2) *Fontanel. de part. nuptial. claus. 3. gl. 2. n. 28. Corcor. p. 2. cap. 2. n. 63. De Murin. num. 9. alleg. 149. n. 17.*

(3) *Honded. cons. 92. n. 30. vol. 1. O cons. 35. n. 44. no. 2. Quidam. dec. 163. n. 20. Regis dec. 241. n. 13.*

rarne il vero, sia l'osservanza, specialmente vetusta, e di più anni, e vie più (come è al caso nostro) se oltrepassi il secolo. Così al discorso 40. del trattato *de jurisdictione = Præsertim subsecuta longæva observantia ejusdem Episcopi, sub quo facta fuit dicta erectio* (1). Nel titolo *de alienationibus* al disc. 1. anche fermò l'istessa regola colle seguenti parole = *Ubi vero de fundatione, vel erectione non constet, adeoque incertum sit, an locus, vel opus unam vel alteram speciem redeat, recurrendum est ad signa... an sc. habeat Ecclesiam cum campanili, aliisque signis: POTISSIMUM VERO ILLUD OBSERVANTIÆ, CUI TAMQUAM IN OMNIBUS OPTIMÆ INTERPRETI DEFERENDUM ESSE* (2). E lo stesso si ha in moltissimi altri luoghi dell'insigne sua opera (3).

Giovanni Torre altresì sull'istesso proposito avvertì assai bene 77 di quanto valor l'osservanza debba riputarfi = *Cum hæc omnia contingerent sub oculos Episcopi, & Ecclesiasticorum actibus continuis, uniformibus, apertis, & quietis, qui certè ignorari non poterant, usque ad hæc tempora per multa sæcula; quæ quidem tot sæculorum observantia indicat titulum validissimum, cui contradici non potest, qui firmat omnem dispositionem absque obligatione justificationis* (4). E più sotto seguendo l'orme di Belluga, e di altri, si avanzò a dire,

(1) *Card. de Luc. de jurisd. disc. 40. n. 10.*

(2) *Idem de alienat. disc. 1. n. 16.*

(3) *Idem Card. de Luc. de jurisd. disc. 41. n. 12. = Observantia proxima nimium deferendum est = Idem de Regal. disc. 93. n. 14. = Tunc stante observantia unius sæculi, & ultra, dicebam adaptari = & rursus de Canonic. disc. 3. n. 4. & 8. Item De Jurepatr. disc. 34. n. 7. = ac demum istam veritatem MIRIFICE comprobatur observantia = Et alibi passim.*

(4) *Torre p. 3. de pact. futur. success. cap. 1. n. 339.*

dire, che l'osservanza, quando è vetusta, regge il mondo =
*Addo ex consuetudine bene desumi originem jurisdictionis,
& esse unam ex illis, quibus REGITUR MUNDUS, tribuit
que jurisdictionem etiam imperiosam (1).*

Il dottissimo Rogero Bernardo Van-Espen, celebre Professor
78 de' sacri Canonî nell'Accademia di Lovanio, ammise anche
indistintamente in sì fatte controversie la consuetudine,
avvisando di doverli ella, come regola generale, in tutte
le giudicature osservarsi = *si super his (son sue parole)
ergo forsan questio incidat, PRIMO ET ANTE OMNIA
inquirendum erit, utrum ANTIQUA ET HACTENUS
NON INTERRUPTA CONSUETUDO, ET POSSES-
SIO NON HABEATUR, QUÆ CASUM DECIDAT.*

*Hac si habeatur, haud facile ab ea in hac materia, & pun-
ctis supra expensis recedendum erit, sed servanda regula,
quam in similibus tradit S. Augustinus epist. 54. = nec
disciplina ulla est in his melior gravi prudentique Christia-
no, quam ut EO MODO AGAT, QUO AGERE VI-
DENT ECCLESIAM, ad quam forte devenerit = (2).*

S' è di tanta forza l'osservanza, quando è vetusta, e con-
79tinuata per cento anni, e per lo corso di tanto tempo,
ch'ogni memoria eccede: E' sicura la ragione de' signori
Governadori, ed Assistenti del Monte, postochè ella è ap-
padrinata dall'osservanza, che dal 1652. fin oggi, vale a
dire, per cento e dieci anni continui, senza contrasto, o
interruzione alcuna, loro assiste, perciocchè non può ne-
garli, che per corso di tempo sì lungo il detto Monte
di indole, e natura ecclesiastica si è avuto. Posto, e
fitta.

(1) Idem. Terr. loc. cit. n. 357.
(2) Van-Espen P. I. de ius Ecclesiastic. tit. 3. cap. 5.
num. 2. e concludere lo stesso in sede cit. tit. 3. cap. 3. n. 40.
C. 1. tit. 1. de iur. iudic. n. 2. §. 1. de iur. iudic. n. 1.

situato in un Camerone dentro l' Arcivescovil Duomo della medema Città di Cosenza , è stato sempre sotto la protezione , maneggio , e podestà degli Arcivescovi di quella infigne Metropolitana . Essi in ogn' anno e continuamente hanno eletti , deputati , rimossi , e mutati gli Assistenti del medesimo Monte , e li hann' eletti dal solo ceto degli Ecclesiastici . Questi a quelli han dato i conti di loro amministrazione , e sono stati in tutti gli affari concernenti al Monte subordinati , senza veruna ingerenza della Podestà , e Giurisdizion secolare . Per dirla in una parola , il Monte finora dal 1652. in tutti gli atti , in tutte le funzioni , in tutti gli affari è stato com' ecclesiastico , non secolare , riputato , e retto . Adunque per fondare tale indole e natura , sarebbe ogn' altra pruova , attenta la già detta osservanza , inutile , e fuori bisogno . Può a riguardo di tale osservanza opporsi , che costando dal 80 lo Stato antico , e , per esso , dall' osservanza più vetusta il contrario , cioè , d' essersi amministrato detto Monte da Secolari prima del 1652. , questo produca , che non giovi la consuetudine la più recente , cioè del 1652. in avanti , maggiormente perchè non apparisce , nè si è prodotto finora il titolo della solenne fondazione , ed istituzione ; coll' autorità , decreto , e licenza dell' Ordinario del luogo , e del Sommo Pontefice . Anzi costa d' essersi fatta come di loco secolare , e con beni ed elemosine de' pii Cittadini di Cosenza , senza veruna autorità , ed approvazion di Podestà Ecclesiastica . Ma l' opposizione è di troppo debil pollo . Ed eccone la ragione . Abbenchè da noi si sappia , che di ciascuna cosa il principio , e la origine , il fondamento , e la prima radice debba attendersi (1) ; e che , secondo il lin-

(1) Ex l. Pomponius D. de neg. gest. l. non origo D. quod vi aut clam Gratian. discepr. 252. n. 15. Barbosa, in l. post dotem 41. n. 75. D. sol. matrim.

guaggio troppo rifaputo, e volgare de' nostri Forensi, a *pria mordio tituli posterior firmatur eventus* (1); *quod qualitas, qua cepit esse, semper durat; quod principium est de esse & de jure pancipiati, sicut pars de esse totius, & fundamentum de jure superaedificari* (2): massime, che con maggioranza di ragione hanno luogo nell'opere pie, e religiose, postochè in esse, attenta la disposizion del Sacro Santo Concilio Tridentino (3) la sola fondazione, ed il principio si riguarda (4). Ad ogni modo, quando la osservanza è vetusta, ed è quella, che ferma l'ultimo stato delle cose; egli è certo, che non si attende la contraria, benchè le sia preceduta, ma la ultima, e la più recente, ritratta da atti geminati, chiari, certi, ed uniformi. Così individualmente nel punto, di cui si tratta la Ruota Romana, ed il *Card. de Luc.*, il quale assai opportunamente considera, che ove non si usino i termini di prescrizione, ma più tosto di osservanza, e di osservanza interpretativa (com'è al caso nostro), ella se sia d'un secolo, e fermi l'ultimo stato delle cose, deve attendersi, non la precedente più antica (5). La osservanza recente, quando

(1) *Barbof. loc. cit.*

(2) *Ex l. pater filium §. quindscim D. de legat. 3. Roland. conf. 76. num. 7. lib. 3. Oltrad. conf. 200. in princ.*

(3) *Concil. Trident. cap. 9. sess. 22. de reformat.*

(4) *Torre de pact. satur. success. part. 3. cap. 1. n. 296.*

(5) *Ottobon. dec. 26. n. 19. Ros. p. 5. rec. dec. 336. n. 5. Card. de Luc. de jur. patr. disc. 34. n. 10. & disc. 35. n. 7. in disc. 1. adnot. ad Consil. Trident. Ivi ≡ Ea quoque in idem, atque ex eadem ratione accedente propositione, quam in foro habemus receptam & quotidianam, ut observantia, qua in omnibus ambiguis optima interpres est,*

do traggasi da atti, continuati, e ripetuti per più di un secolo, senza la benchè menoma interruzione, è quella, che ferma l'atto, come poco anzi si è cennato, e fa presumere, d'essere stato il principio del titolo, e della fondazione, a lei uniforme, ed uniforme a quel, che per tanto e sì lungo tempo si è osservato, e tuttavia s'osserva. Madri, fonti, e cagioni d'inconvenienti, di confusioni, e di gravi disordini, sono state sempre nella Repubblica, e sono fin'anche riputate le novità, anzi punibili, sicchè devono evitarfi quanto più si può, finocchè una gravissima necessità altrimenti non richiegga (1); sciamando a tal' oggetto le Leggi così Comuni, come Ecclesiastiche, di non doverfi ciò, che lunga stagione si è osservato, mutare, ed innovare (2); quindi sovente nel foro s'ode risuonar quella trita volgarissima massima, di esser uopo, che gelosamente custodiscas' il solito, e che si eviti ogni qualunque novità, onde gli assurdi, e i gravi scandali sogliono derivarne. Sciolta, e confutata la già detta opposizione, resta nel suo vigore la sopra addotta osservanza, che si è da Noi in questa ultima parte del nostro debole mal culto ragionamento considerata a favor degli Assistenti e Governadori del Sacro Monte della Pietà di Cosenza, ch'hanno la loro difesa alla nostra risaputa debolezza appoggiato. Se il ridetto Monte per un secolo e più, vale a dire, dal 1652., fin og-

K

gi

atque interpretationum regina reputatur, verborum sensui, vel naturali significationi quandoque apta prevalere, proxima esse debeat, ad eoque magis attendi, quam remota.

(1) *Cardin. de Luc. in miscell. disc. 39. n. 17. & de praemin. disc. 39. n. 3.*

(2) *Ex l. rebus D. de Constit. Princ. cap. cum Consuetudinis de Consuet. Can. quis nesciat 11. distinct. Can. haec autem 30. distinct.*

gi, con fermo, e costante non mai contrastato costume si è governato e retto dentro quello Arcivescovil Duomo da persone, dal solo ceto degli Ecclesiastici tralcelte, ed è stato sempre alla autorità, protezzion, podestà, giurisdizione, e cognizion degli Arcivescovi di Cosenza, in quanto a' suoi Rettori, conti de' medesimi, e negozj tutti all' istesso Monte concernenti, unicamente soggetto, e subordinato; E come mai avrassi coraggio dagli Avversarj di pretendere, non che difendere, che il ridetto sacro Monte non d' indole, e natura ecclesiastica sia, ma piuttosto secolare?

Aggiungasi, che alla già detta osservanza, sì antica, e continuata, senza interruzzion di atti, che a' nostri Clienti assiste, com' è giusto, deferendosi, e novità non permettendosi nel Monte, anzi quel, che finora costantemente si è praticato, osservandosi, gloria ne risulta all' amabilissimo, e per sempre Augusto, nostro Re, Padre, e SIGNORE; ed utile al Monte stesso; come altresì vantaggio, e profitto se ne accaggiona ad ogni ceto di persone della detta Città di Cosenza, e de' di lei numerosi convicini Casali.

Giova al Principe, poichè essendo egli il primo protettor della Chiesa, e della Religione, siccome difensore anch' è de' poveri, ed altre miserevoli persone, quindi ne forge, che della conservazione, avvanzo, ed accrescimento di tutti i Luoghi pii, e religiose Case de' suoi Regni curaver dee, sollecitudine, e difesa: e se ne trae ancora, che se dall'anno 1652. (epoca troppo felice del medesimo sacro Monte di Cosenza) in cui era quasi ridotto a nulla, ed il pericolo passò di finire, per la mala amministrazione de' governatori secolari, non essendogli rimasta del pingue fondo, prima posseduto, che soli dug. 752., appena danti la rendita di ciò, che necessitava per mantenimento della Cappella del Santissimo Sacramento, mercè la vigilanza degli Arcivescovi di quella insigne Metropolitana Chiesa (fra quali come stella maggiore, ed astro lumi-

minofissimo rifplende l'odierno zelantiffimo , e finto Prelato Monfign. Capece Galeota) e mercè l'accurata ed esattiffima amminiftrazione degli Affiffenti ecclefiaffici , che lo han retto , e ne han maneggiate le rendite , ha già avuto fin oggi un incremento così confiderevole , ed ingente , effendo arrivato il fuo fondo a ducati 20. mila , e più , tantoche con la maggior rettitudine , e prontezza fi empiono le pie opere , a cui è effo Monte addetto , e maggiori avanzi , fequitandofi l'iffeffo fiftema , fe ne fperano ; egli giuffamente da Noi fi diffe , e ripete , che la confervazion , l'avanzo , il buon regolamento del medefimo Monte , in gloria del noffro gloriofiffimo Monarca ridonda , poichè vede egli così bene aggiutati , e follevati i poveri fuoi Vaffalli , ed empia con tanta vigilanza nella Città di Cofenza l'opera pia del detto fagro Monte .

Questa confiderazione il varco ci apre alla rifpofia , e con-
 84 futazion d'una oppofizione , che promuovefi in difefa della qualità , ed indole feolare del detto fagro Monte . Si dice , come ful principio di queffo ragionamento fe ne fece motto , che dalla già detta protezione , ch' ha il Re Noffro Signore del detto Monte , e dall' effervi queffa con fupplica a parte implorata , ed impetrata infieme , allora quando i Confratelli chieffero per grazia la conferma delle capitolazioni , di cui fopra fi trafcriffe il tenore , fra le quali vi era quella , di doverfi tutte le controverfie de' Confratelli , e del Monte , da un Uditore di quella regia Udienza riconofcere , chiaro fi fcuoopre , e traeffene , d' effere effo Monte di fua natura feolare . Ma , chi mai può idearfi , che la qualità ed indole ecclefiaffica di un Luogo pio , e religiofo , e feco l'autorità , la cura , e la vigilanza de' Vefcovi , poffafi dalla follecitudine efcludere , e dalla protezione , ch' hanno , e devono avere i Re , ed i Prencipi fecolari per la confervazion di sì fatte Cafe ?

S' implora , non fi niega , il patrocinio de' Sovrani (come può dirfi

85 d'esserfi avverato per lo sacro Monte della Pietà di Cosenza), che de' poveri, e de' miserabili uomini, sono i protettori, e della Chiesa, e Religione i principali Difensori, come li considerarono i PP. in ispezie del Sinodo *Regiaticino*, tenuto nell'anno 850. al *Can. 16.*, senzachè la natura degl' istessi luoghi punto si muti, o la giurisdizione e cura, propria de' Vescovi, ledasi: ben-potendò stare, che un Monte, uno Spedale, una Confraternità, o simigliante Casa religiosa, sotto la Real protezione de' Principi secolari stia, e che d' indole ecclesiastica abbia a reputarsi, come la discorre affai a proposito il celebre *Wanespen* (1); il quale, dietro l'orme del Sacrosanto Concilio di Trento, ciò limita, quando della speciale immediata alta protezione del Principe si tratti, mentre questa sola può dalla cognizion totale del Vescovo i pii Luoghi sottrarre, anche riguardo al dritto della Santa Visita, e far loro vestire, ed assumere la qualità laicale, con renderli alla Giurisdizione secolare solamente-soggetti.

Nè riportano, oltre alla gloria, che derivasene al nostro Re, 86 e SIGNORE, come principal Protettore, e Difensor del detto pio e sacro Monte della Città di Cosenza, vantaggio e piacere tutti i Cittadini, di qualunque ordine siano, della ridetta Città di Cosenza, e suoi Casali; e tranquillità finalmente e bene alla Repubblica se ne accagiona. Imperciocchè, continuandosi l'amministrazione, e il governo presso gli Ecclesiastici, e sotto la cura, e cognizion degli Arcivescovi di Cosenza, le novità si evitano tanto alla pubblica quiete nocevoli, e di gravissimi disordini, scandali, e sconcerti vere cagioni. Con evitarfi ogni novità, i Cosentini si compiacciono di veder il Monte suddetto, ridotto già nel 1652. ad aver il solo fondo di duc. 752.
tra

(1) *Wanespen* p. 2. tit. 37. cap. 2. n. 29. § 32.

tra lo spazio di un secolo, mercè la vigilanza degli Arcivescovi, e la cura, e maneggio de' suoi Assistenti ecclesiastici, all'antico suo essere rimesso, già avente il fondo di ducati 20. mila, e più; E nel tempo istesso godono ancora, di scorgere, con quanta attenzione, e puntualità le sue pie opere si empiano, e maggior vantaggio nel tempo avvenire ne sperano; come per lo contrario ne temono, ed a somma ragione, la ultima rovina, ove si permetta, che mutisi sistema nel governo, e che il Monte da oggi in avanti sia da' secolari retto, ed amministrato: quella ultima rovina per altro, che per non differente cagione s'era quasi incorso nel 1652., se a tempo il zelo di quel Santo Arcivescovo evitata non avesse; e che dagli altri pii Luoghi in essa Città di Cosenza, e convicini paesi si è sofferta, mercè la sola amministrazione de' laici.

Di tutti i profitti, e vantaggi, che riconosce il Monte suddetto per l'amministrazione degli Assistenti Ecclesiastici, e mercè la cura degli Arcivescovi; e de' mali, che si temono, se, permettendosi d'innovare, il governo di esso a secolari si dia, chiare, ed irrefragabili dimostrazioni, e prove n'abbiamo negli atti; onde anche le opposizioni, che da questo lato s'incontrano, confutate restano, e vinte. Vi è l'esame di più testimonj, ricevuto dall'Official subalterno, destinato da quell'Udienza per eseguir gli ordini del Supremo Tribunal Misto, i quali a piena bocca hanno dette circostanze di fatto contestatamente rincontrate; ed ancora in più sue diffuse relazioni il detto Official subalterno Pier Antonio Torelli, da cui si ha, che i Luoghi pii della Città di Cosenza, e Paesi convicini, che sono stati governati da' laici, tutti son andati a finire, distinguendosi fra questi il detto Sacro Monte della Pietà, che nell'anno 1652. era ridotto col solo fondo di duc. 752.; come ancora la Casa pia dell'Ospedale, in cui scorge si l'annual rendita di duc. 3. m. 2 foli 3.m. ridotta, sicchè fa compassione a tutti il veder ivi so-

venti

venti volte uno spettacolo funesto di molti teneri infanti, parte estinti per la deficienza del nutrimento, e parte venir a meno, dovendo, a ragion di esempio, quattro di essi nella necessità di sumer l'alimento dal latte d'una sola nutrice. Della Congregazione del Santissimo Rosario di Cosenza, appena se ne sa il nome. L'istessa fortuna han corsa il Monte di Spezzano grande, benchè avente il fondo di ducati 2. m. Del Monte di Celico, e degli altri Monti di Mancone, delle Piane, di Rogliano, di Paterno, di Cochiano, ed altri, non se ne trova neppur orma, o vestigio. I Cittadini di Paola altresì con loro attestato aggiungono, d'essere il loro Monte di Pietà per la pessima condotta de' laici da ducati 3. mila ridotto a soli ducati 40. In altri luoghi, riferisce il Valente, ed affermano i testimonj, d'essere seguito lo stesso. Oltre a ciò, dalle fedeli estratte dal protocollo di notar Gian Giacomo Trocini (1), Archivarjo del Monte, si rileva, con quanta esattezza, e religiosa puntualità si empiono le sue opere: scorgendosi che in esso fanno Monte siano stati fatti varj depositi per alcune liti, vertenti in quella Arcivescovil Curia, e poi restituiti; che nel medesimo Monte trovansi al presente impiegati in pegni tra oro, argento, e perle, ducati 17. mila, comprensivi ducati 774. 50. di depositi, proprij di alcuni particolari; che, oltre detti pegni, esigga il Monte annuo 23. 90. per causa di ~~prestiti~~ ~~di~~ ~~cale~~, ducati 135. ~~per~~ ~~anni~~ ~~centi~~ ~~del~~ ~~capitale~~ ~~di~~ ~~ducati~~ 2. mila, e ducati 20. in circa per lo *jus praedictum* del suono lugubre delle campane; che corrisponde, siccome ha corrisposto, ogni anno per lo mantenimento della Cappella del Santissimo Sacramento,

pun-

(1) Fol. III. 113. e 1114. e se ne dà carico il Relatore Torelli nella sua Relazione de' 12. Agosto 1760.

puntualmente duc. 140. ; che per la vigilanza degli Arcivescovi, ed attenzion degli Assistenti Ecclesiastici, si sia rifatto, accresciuto, e reso più sicuro dalle incursioni de' ladri il Camerone, ove conservans' i pegni del detto Monte, colla spesa di doc. 80r., e più, tratta dalle di lui rendite, e senza farsene debito ; e che non si è negato mai di prontamente, e con ogni urbanità di soccorrere quei Cittadini poveri, che siano ricorsi agli Assistenti, chiedendo in imprestito qualche somma di danaro colla sicurezza del pegno. Ma a che andar, nella notorietà de' fatti, con tanta fatica, e diligenza rintracciando pruove, ed argomenti, se finanche in Napoli, ed alle orecchie del nostro amabilissimo Padre, e gloriosissimo Monarca, son pervenute le replicate voci per mezzo di tre loro memoriali, de' Cittadini tutti, e finanche de' Religiosi di detta Città di Cosenza, implorando la Sovrana inarrivabil Clemenza, e supplicandola enissamente, a non voler permettere, che il governo del detto sacro Monte, unico loro rifugio in tutti i pressanti bisogni, e calamità, passi nelle mani de' Laici, postochè non farebbe altro, se non se che accelerarsegli l'ultimo fato, e quel fato, che vicino ad avverarsi nel 1652. si evitò, come si è detto, dalla vigilanza, e pastoral Cura dell' Arcivescovo Monsignor Sanfelice, e dalla successiva protezione degli altri Arcivescovi, e di tanti Ecclesiastici, della di cui amministrazione si dicono esser ben contenti, e sodisfatti, ed in nome del Pubblico, e di ogni Ceto di persone ne cercano il proseguimento, e la conferma. Queste suppliche rimesse da S. M. al Supremo Tribunal Misto, degna cosa è, anzi necessaria, che si tengan presenti.

COtali voci, o sian suppliche umiliate al Re Nostro Signore da' sudd. Cittadini di Cosenza potrebbono, e dovrebbero bastare, per arrestare, come suol dirsi, a mezzo corso le obbiezioni, che riguardo alla sussistenza delle cennate

circostanze de' fatti promuovonsi . Ma a soprabbondanza di ragione, e quasi per corona dell'opra , odano pria i Signori Giudicanti, quali esse si siano , e poi le risposte, che loro da Noi si danno .

I. Contemerità, (ci si permetta dirlo) mascherata di zelo, oppo-
90 ne il Ricorrente PierAntonio Valenti, di esser anzi biasimevole, e svantaggiosa per lo pubblico utile, che degna di lode, la condotta degli ecclesiastici Rettori , ed Assistenti, e la cura , che si hanno gli Arcivescovi di Cosenza di tempo in tempo assunta, una volta che per lo attestato di tre Cittadini credesi innegabile, d' essersi sovente a' bisognosi recusato l'impresitto delle somme richieste col pegno in mano, e per l' incontro , permesso da' suddetti Assistenti, e Governadori all' Arcivescovo, di servirsi dispoticamente del danaro del Monte per la fabbrica del nuovo Seminario, ed altre sue occorrenze .

Santo Dio, ed immortale! E come può giungere a tanto la
91 sfrontatezza del sudetto Ricorrente, fino a non arrossirsi di calunniar la santità, e zelo d' un cotanto insigne Prelato, tutto intento , e sollecito a guidar il suo gregge , e di soccorrere i poveri della sua Diocesi, fin con togliere alla sua Mensa non il soverchio, o il lusso, ma il necessario! ~~Calunnia, sì, calunnia è la già detta opposizione del Valente: E benchè per ismentirlo in quel, che assenta, basterebbe l'esemplare vita, e l'incomparabile merito dell'istesso Arcivescovo, che inutilmente si è tentato di ledere, e malmenare: Ad ogni modo, per non fermarci solo nelle testimonianze, pur troppo veridiche, e loquaci delle sue gesta, aggiungemo a queste anche la pruova fatta, ed esistente negli atti trasmessi dalla regia Udienza di Cosenza al Supremo Tribunale Misto, onde si ha, che non solo esso irreprensibile Prelato non ha fatto uso del danaro del Monte per le descritte sognate cause, senza pagarne il permesso interesse, ma che per l'opposito, vi ha depostate molte somme di suo danaro proprio, acciò fossero~~
elle

elle servite e poste in impiego per lo sovvenimento de' bisogni, come sopra se n'è addotta la pruova, e nasce la medesima da molti irrefragabili documenti, presentati nella regia Udienza, e fegnati colla lettera D. I tre testimonj, che sedotti, e viziati dal Ricorrente, e da' di lui seguaci, deposero quel, che fondamento ha somministrato alla sudetta opposizione, si sono di già ritrattati, ed hanno spiegata la causa, onde a deporre contro la verità, furono astretti (1).

Basti, per ometter tutto altro, la relazion formata dal 92 sudetto subalterno Torelli ai 6. Giugno 1760., che di anzi avviammo. In essa il Relator così parla = *Non debbo però tralasciare di rappresentare a V. M., che per gl'informi con riserba prestati da persone probe, ed imparziali, ho appurato, di non essere vero l'esposto fatto dal sudetto Valente, cioè, che l'odierno Arcivescovo disponga a suo piacere, e talento del danaro di detto Monte, con averlo posto nella fabbrica della Cappella del Santissimo Sacramento, impegnandovi i suoi argenti, per supplire alle gravi spese intraprese per la costruzione d'un casino di delizia, e d'un nuovo Seminario su del Castello di detta Città, conceduto all'odierno Arcivescovo dalla munificenza del Re Cattolico, e che per tale causa la gente bisognosa della Città, e Casali rimaneva priva del comodo d'impegnar la sua roba in detto Monte; MENTRE E' NOTO, che detto Arcivescovo per uso suo tenga pochi argenti, e che le spese per le fabbriche, e sacri arredi, sianse fatte colle rendite della Mensa Arcivescovile; Venendomi anche riferito da taluni (ed il fatto è permanente, come sopra l'abbiam pruovato), che detto Prelato abbia più volte fatto riponere in detto Monte somme considerevoli di danaro, e permesso agli Assistenti di poterse*

L
ser.

(1) Veggasi il fol. 94. co' seguenti delle Scritture venute da Cosenza.

servire per sollievo de' poveri, senza esiggetene interesse. Riguarda poi alla fabbrica cominciata sopra del Castello, sono in obbligo di far presente alla Sovrana Intelligenza di V. M., che detto Arcivescovo in seguela della Grazia ottenuta dal Clementissimo Monarca delle Spagne ha dato principio alla costruzione d'un nuovo Seminario, che possa servire per i mesi estivi, stante l'aere cattiva, che in quel tempo si respira dentro la Città, ed in un lato del sudetto nuovo edificio ha fatto costruire un appartamento di poche stanze, per sua abitazione. Non si rivoca in dubbio, che il sudetto prelato sia zelante, ed attento sopra la buona disciplina del Clero della sua Diocesi, e che faccia buon uso delle rendite della Chiesa, senza contemplazione veruna de' parenti, essendo anche parco nel dilui mantenimento: ed è altresì vero, ch'egli abbia speso somma rilevante nella riedificazione, ed abbellimenti della Cattedrale, ed in provvederla di sacra suppellettile, con aver anche sovvenuto i poveri. E m'immagino, che il sudetto Valenti siasi indotto a fare i cennati ricarsi contro l'Arcivescovo, a motivo, che per ordine dello stesso era stato carcerato il Chierico Beneficiario Bernardo Valenti di lui fratello, a cagione d'aver trasgreduti gli ordini datigli di non accostare nel Monistero di Moniche di questa Città sotto il titolo della Santissima Trinità, ~~fatto la causa~~ apparente della inquisizione del Chierico fosse altra, quello essendo stato poi abilitato, coll'obbligo di star lontano dalla detta Città, come che in controuenzione del mandato erasi più volte veduto in essa, e nelle vicinanze del detto Monastero, di notte, si diede l'ordine dell'Arcivescovo per la di lui carcerazione; ma essendosi rifuggiato in Chiesa, non potè seguire l'arresto del sudetto Chierico Valente. Credono ancora taluni, che siasi il Valente messo a fare di divisati ricarsi, perchè istigato da persone poco amorevoli del Prelato. Ed è quanto ho potuto fedelmente, e con tutta la riserva appurare in ubbidien-

dienza dei furanti comandi. Così nel senso di verità, dopo praticate le possibili diligenze, il detto Official (subalterno Torelli) parla dell'Arcivescovo di Cosenza, in evacuazione della già detta opposizione. Chiuda or la bocca maledica il Ricorrente. Si astengano i suoi seguaci, ed ometta il Difensor dell'uno e degli altri, di fissarsi più nella stessa obbiezione. Opponesi davantaggio, di non esser vero, che l'avanzo del Monte 93 te sia stato cagionato dalla miglior amministrazione degli Ecclesiastici, conforme nè anche sussistere, d'essere la rovina del medesimo nel 1652. originata dal biasimevole mal governo de' laici. L'aumento si attribuisce al ricupero d'alcuni effetti, spettanti al Monte, benchè difficili ad esiggersi, e litigiosi, come anche all'acquisto di molti lasciti avuti, ed a' lucri ritratti dagl'interessi riscuosti per lo corso di un secolo e più da' pegni. Riferisce per l'incontro la rovina alla nota general popolare sollevazion seguita in questa Città, e Regno, ed in ispezie in Cosenza nel 1647. Dura cosa, e troppo malagevole è di occultar la verità in faccia a' Ministri, in cui, dubbio è, se più risplenda il sapere, che l'integrità. Non potè esser la decadenza del Monte, ridotto nel 1652. a soli ducati 752. di fondo, effetto della detta rivoluzion popolare del 1647., poichè la favola di sì fatto tumulto si scuopre tale dalle pruove, che si hanno negli atti, cioè, di affatto non aver osato l'insolentita plebbe in quella general rivolta, di porre le mani al detto Monte, che salvo, ed illeso rimase. Infiniti manuscritti si trovano in detta Città di Cosenza, riconosciuti da quella Udienza, e pure in essi il preteso saccheggio non leggesi; Per nulla dire, che se ne conserva la fedele veridica tradizione in contrario, e che argomenti vi sono di veramente credere, ed aver un sì fatto spoglio per favoloso, tra per lo decorso di cinque anni tra il 1647., e il 1652., e maggiormente perchè istromenti si son prodotti negli atti dal Ricorrente, onde si trae, che in quei tempi vicini si empìe dagli Assistenti

del Monte a molte opere di sua obbligazione, cosa, che non potrebbe idearsi, non che dirsi vera, se realmente la detta irruzion popolare avesse il Monte sofferta. Saltanto nel 1747. leggesi, che attentò di spogliarlo un certo ladro secolare, che vi si nascose, di istrumenti, atti per aprire gli Armarij, ben provveduto: Ma scopertosi l'attentato, ciò diede causa alla fabbrica d'un più comodo, spazioso, e sicuro camerone, costruito dentro l'Arcivescovil Palagio, di sopra menzionato.

No, che non fu effetto della sollevazion popolare del 1647. 95 l'anzidetta decadenza del Monte nel 1652., ma più tosto della mala amministrazione de' secolari, non altrimenti all'ingrandimento dell'opra, ma al proprio vantaggio intenti. N'abbiam sopra ragionato, e si è ne' precisi termini del sacro Monte di Cosenza l'autorità allegata dell'Abate *Ascanio Maradei*, il quale, Vicario generale in quel tempo di quell'insigne Arcivescovo Monsignor Gennaro Sanfelice, attesta, che il medesimo Monte prima del 1652. possedea il fondo di 25. mila scudi d'oro, di cui appena *septingenti auri* eranvi rimasti salvi, e tutto il di più si era consumato, *temporum injuria, sive administratorum potius culpa*. Effetto per l'opposito della accuratezza, vigilanza, cura, e zelo degli Arcivescovi di Cosenza, e degli Assistenti Ecclesiastici, i quali dal 1652. ~~fin~~ oggi hanno il Monte amministrato, e retto, dee dirsi il suo accrescimento, già arrivato ad aver di fondo docati 20. mila. Siansi recuperati più effetti, siansi avuti molti lasciati, siansi esatti i lucri de' pegni; Ciò nulla cale, poichè sempre in tali atti riluce la somma abilità, e il faticoso zelo, ed impegno, con cui si è il Monte governato sotto la protezione dell'Arcivescovo, e maneggio degli Ecclesiastici, che han tanto saputo fare, sinocchè il ridotto Monte da docati 752., ch'avea nel 1652., or ne conti dà docati 20. mila di fondo. Non sono in questo di lode degni? Non dee attribuirsi a gloria degli Arcivescovi

vescovi , e finanche degli Assistenti Ecclesiastici , di aver co' loro sudori ottenuto l'intento , di rimettere fra cento anni nell'antico piede il Monte , quasi ridotto al fine nel 1652. per la mala condotta de' secolari ? Ch' il potrà negare ? Chi non renderà agli uni , ed agli altri quella giustizia , che essi si meritano ?

Il fatto è troppo irrefragabile , e permanente . Nel 1652. il 96 Monte non avea di fondo , che soli ducati 752. riposti in un'arca , chiusa con più chiavi . Tutto il di più fino alla somma di scudi 25. mila d'oro si era dissipato , e consumato . Datane l'amministrazione agli Ecclesiastici , e preso sotto la loro speciale protezione gl' Arcivescovi di Cosenza , oggi conta di fondo ducati 20. mila in circa , siane qualunque causa . L'effetto è certo , ed in tempo del governo , ed amministrazion degli Ecclesiastici si è prodotto . Tutti i Cittadini , di cui sopra si son cennate le suppliche , umiliate al Regio Trono , a bocca piena confessano tal verità , e del vantaggio del Monte riconoscendo fabbricanti ed autori gl' Arcivescovi , e gli Assistenti ecclesiastici , del governo di questi , e soprintendenza di quelli si chiaman paghi , e con ansietà la continuazione per lor sollievo ne cercano , e dalla Clemenza del Re , e giustizia del Supremo Tribunale Misto , lo sperano con viva fiducia .

Ed in ciò è uopo , che anché si sappia da' Signori Giudicanti , 97 che benchè alcuni effetti sian riscossi di quei , che possedea il Monte primo della sua decadenza del 1652. , come specialmente si è avverato per lo credito Campilongo ; pur opra è stata un sì fatto ricupero della soverchia assidua interessata assistenza e vigilanza degli Arcivescovi di Cosenza , e degli Ecclesiastici , che di tempo in tempo ne sono stati i Rettori , i quali vi hanno fatte esorbitanti spese , connaturali a litiggj , come costa da' bilanci , e lettere missive dell' Avvocato D. Andrea Giovine , prodotte negl'atti . I lasciti , e legati , o non sono veri , o troppo tenui , o addetti.

detti all'opra di alcuni maritaggi (com'è quella di Antonio Bova) della di cui distribuzione sono stati gli Assistenti del Monte incaricati, o alla peggior lettura effetti della esemplar' amministrazione e condotta di Coloro, che l'han governato, devon dirsi. Il conto finalmente posto in uso per far vedere, di poter esser l'aumento già detto seguito nel Monte dopo il 1652. originato da' lucri ricavati da' pegni, nel corso di un secolo ritratti, è una bella, e graziosa favoletta, propria a narrarsi di notte, come si suol dire, *Verulis hyemali in bruma lanificio intensis*. Si figuran' in esso, che per ogni pignorazione a capo dell'anno, con restituirsi la sorte, esiggendosene l'interesse, questo si converte in sorte, ed ella di nuovo impegnandosi in altri imprestiti con pegni, vengono a partorirsene nuovi frutti, sicchè facil sia a comprendere, come tra un secolo sia potuto con sì fatta spezie di lucro giungere il Monte ad aver di fondo duc. 20. m. in circa.

Bel conto in verità, e degno di un eccellente Aritmetico.

98 Chi ha assicurato il Ricorrente Valenti, che d'ogni pegno, anno per anno si restituisca la sorte presasi in imprestito, e se n' esigga l'interesse? La sperienza ha fatto, e fa vedere, che per lo più passano anni, e lustri, e molti pegni restano al Monte, da cui, vendendosi, nemmen si arriva a ricuperare la sorte del danaro improntato. Effetto tal volta è dell'impotenza di coloro, che inabili a restituire ciò, che si han ricevuto, si contentano, che nel Monte resti il pegno, ed intanto correndo gl'interessi, cresce il cumulo del debito, di cui non è capiente il valore del pegno. Spesse volte è anche effetto della poca curanza degli Officiali; come altresì talora è effetto della malizia de' debitori, i quali prima di scorrer l'anno riscattano il pegno, ma subito ritorna ove fu preso, e lo rinnovano, o come qui volgarmente si dice, lo *rinfriscano*, per così eludere il pagamento dello interesse: frode, o sia industria solita a praticarsi anche in questo nostro Monte di Pietà. Vi sono ancora altre cagioni, e varj altri non pensati accidenti, per cui

cui danno risulta , o non intiero il lucro degl'interessi si esige ne' Monti de' pegni, specialmente quando per questi non si oltrepassi l'imprestito di duc. 10. , sicchè non si paga interesse, come regolarmente in Cosenza, trattandosi di gente miserabile, e povera, per lo più avviene. Quando tutto manchi, e chi può mai persuadersi, che da soli ducati 752., fondo rimasto al Monte nel 1652., detratte le spese, si fosse potuto produrre l'avanzo di duc. ventimila in circa?

Ciò non ostante; vero, fermo, ed indubitato, di non aver mai potuto
 99 percolare, diminuirsi, e mancare il lucro de' detti interessi, e d'esserli esatti i medesimi nella somma, che si vuole; Anche in questa ipotesi, era dell'obbligo del detto valente Aritmetico, di farsi carico delle provisioni, ed annuali pesi, e stipendj, ch'è tenuto di soddisfare il Monte. Dovea anche ricordarsi delle esorbitantissime somme di danaro, a cui è stato uopo di fogggiacere. Si ha negli atti, e ve ne sono le prove, che rotta per avverso accidente nella Metropolitana Chiesa di Cosenza la campana grande, propria d'esso Monte, fu del suo carico di farne costruire la nuova. Per evitare il saccheggio, e spoglio de' ladri, fu nella dura necessità di fabbricare nel 1747. il nuovo camerone, più ampio, ed in miglior simetria, colla spesa dianzi accennata. Suppressa, ed abolita (si è anche detto sopra) la Confrateria del Santissimo Sacramento, rimase a carico del Monte il mantenimento della Cappella, con altare, che quei Confratelli dentro l'Arcivescovil Metropolitana Chiesa aveano, quindi è, che rimoderata questa, anche quello è stato uopo ridurre in una forma più magnifica, e decorosa. Tale non era prima, come per dir così, se lo idea il Ricorrente, ma più tosto stretta, indecente, e non proporzionata al corpo, di cui la detta Cappella era membro. Potea, resa più speciosa, ed ornata la detta Chiesa, farsi rimanere il detto Altare del Santissimo Sacramento nell'antico suo stato, e vile situazione? A tali spese le annue contribuzioni unir devonfi,
 che

chè fa il Monte alla detta Cappella, dianzi anche accennate, per lo di lei mantenimento, e per l'associazioni ed altre sacre funzioni del Santissimo Sacramento; Se tutto ciò si detragga dall'introito de' detti interessi, o quanto male si troverà nel detto favoloso suo conto il Ricorrente Valenti!

Altre opposizioni si promuovono dal Difensor del Ricorrente, 100 e de' suoi fautori, che anzi di disprezzo son degne, che di risposta. Si vuol desumer l'origine del Monte d' indole laicale da una copia d' istromento, stipulato per gli atti di un Notajo Apostolico dell'anno 1574. Ma da questa scrittura non si ritrae il benchè menomo profitto. Ella parla della erezione d' un certo Monte sotto il titolo della *Misericordia*, tentata, ma non effettuata, in sollievo de' soli Casali di Cosenza, il quale nulla ha che fare col nostro, detto della *Pietà*, furto delle reliquie, come si è detto, dell' abolita Confraternità del Santissimo Sacramento.

Si dice ancora, che il detto Monte di Pietà, di cui è la 101 contraversia, surrogato in luogo della già detta Confraternità del Santissimo Sacramento, deve affermare la natura della medesima; Quindi apparendo per molte copie d' istromenti esibiti dal Ricorrente, che fino al detto anno 1652. la detta Confraternità si amministrò da' secolari, ed Ecclesiastici unitamente, da ciò si segue, che debba un vero Estaurita giudicarsi, alla Giurisdizion secolare soggetto, e d' indole laicale. In prima il vederfi, mercè i lumi, che si ricevon dai detti istromenti, amministrato il Monte da' Secolari, ed Ecclesiastici insieme, fino all'anno 1652. questo non induce per necessario conseguente, di doverfi il Monte riputare laicale, essendosi sopra avvisato, che ben può stare d' essere un Monte Ecclesiastico, e che sia governato e retto da Amministratori secolari, ed Ecclesiastici, anzi tutti secolari, eletti bensì dal Vescovo. Questo è quando si stia nel dubio, e si sia nel bujo. Al caso nostro però, essendosi rinvenuta la prima fondazione, così dell' anzi-

det-

detta Confraternità d'indole ecclesiastica ; come del Monte, furto dalle rovine di quella, senza alterazion di sua natura, cessa ogni ambiguità, e nulla contribuisce alla pretesa innovazione il maneggio avuto di tal Opera di Pietà confusamente e dagli Ecclesiastici, e da' Secolari. Vi si aggiunge, che dal 1652. finoggi scorgendosi sempre il Monte, situato dentro l' Arcivescovil Duomo di Cosenza, sotto la protezzion degli Arcivescovi, e governato da Assistenti del solo Ceto ecclesiastico, da tal continuata non interrotta unisona osservanza si trae, ed induce, di non doverfi, nè potersi più di detta sua qualità ecclesiastica dubitare; spezialmente concorrendovi la circostanza, di averlo dotato il sovente avvisato Monsignor Sanfelice, di lodevol memoria, Arcivescovo di Cosenza, nel detto anno 1652., della rendita del suono lugubre delle campane, la quale dotazione, anche stimandosi non congrua, se non il patronato, almeno la protezzion produce (1).

Si oppone inoltre dagli Avversarj, che dismessa, ed abolita 102 la detta Confraternità del Santissimo Sacramento d' indole ecclesiastica, ed eretta con autorità dell' Ordinario, ed anche del Sommo Pontefice, come si ha dal soprascripto Breve Pontificio; le sue reliquie colla Cappella ed altare doverono incorporarsi a pro della Università della sudetta Città di Cosenza. Ma se i duc.400., rimasti di fondo alla detta abolita Confraternità, colla di lei Cappella, ed ~~altare, e reliquie, e di tutti i suoi beni, e di tutti i suoi diritti, e di tutti i suoi privilegi, e di tutti i suoi onori, e di tutti i suoi prerogativi, e di tutti i suoi immunità, e di tutti i suoi franchigie, e di tutti i suoi libertà, e di tutti i suoi giurisdizioni, e di tutti i suoi potestà, e di tutti i suoi autorità, e di tutti i suoi giurisdizioni, e di tutti i suoi potestà, e di tutti i suoi autorità,~~ e dell' Arcivescovo, sotto la di ~~loro~~ cognizione, e cura era, s' incorporarono al detto Monte, e vi fu forse e senza forse, se non l'assenso espresso (come è da presumersi per lo spazio di tanto tempo, ch' è decorso dal 1584. in avanti, soprattutto perchè

M

ta

(1) *Cardin. de Luc. de jurisd. disc. 40. num. 3. Wanspen. part. 2. in Jus Eccl. tit. 35. cap. 3. n. 10.*

la incorporazion suddetta si fece in faccia a quella regia Udienza, e suoi Ministri (1), almen tacito, e permissivo; a che ora questionar, dopo un secolo e più, se ceder doveano in beneficio di detta Università? Question per altro che incontra la resistenza espressa della risaputissima legge Imperiale di *Giustiniano* (2), ove, se incerto sia, e dubio, ovvero dell' intuito manchi l'erede, ed ogni altro, dal fondatore, o dal defunto nominatamente incaricato ad amministrar un Opera pia, per sollievo, e beneficio de' poveri introdotta; unicamente al Vescovo del luogo, se ne fa devolvere, ed acquistare la cura, ed il pieno dritto (3). E quindi si vede, e si conosce, con quanta ragione nel 1564.; avendo gli Amministratori laici consumato, e disfatto quasi tutto il fondo della Confraternità del Santissimo Sacramento, e stando per mancare, vi pose le mani in faccia a' Regj Ministri di quella Udienza, e di consenso, come dee presumersi, della Città, il zelantissimo Arcivescovo, ch' allor governava quella insigne Metropolitana Chiesa, assegnando le reliquie rimastevi al sacro Monte della Pietà, del quale assunsero la protezion, la cura, e il maneggio nel 1652. Monsignor Sanfelice, ed indi gli altri successori Arcivescovi, con toglier dall' amministrazione i laici, da cui la dilapidazion erasi originata, e con averne incaricati

(1) *Staib. Conf. 38. num. 31. Afflict. dec. 254. num. 1. & 2. Marad. pract. obs. ad Pragm. obs. 4. num. 42.*, il qual'assunto presunto ammette anche in caso di dismembration di feudo *animadv. ad observ. 340. num. 20. dopo Tapp. in decis. 9. n. 18. & 24.*

(2) *L. si quis ad declinandum §. ubi autem C. de Episcop. & Cleric.*

(3) *Plene Wan-Espen. d. part. 2. tit. 37. Cap. 2. n. 4. & sequ. Card. de Luc. de jurisdic. disc. 44. n. 4.*

ti li più probi , ed accurati Ecclesiastici del Cosentino Clero , per così non far mancare a poveri , e bisognosi della ridetta illustre Città di Cosenza , e dell' intiera sua Diocesi , quel rilevante sollievo , ed aggiunto nelle loro particolari indigenze .

Serve questa nostra riflessione di risposta all' ultimo argomen-
 103 to degli Aversarj , cioè , al motivo della offesa a' dritti della Corona , e delle Regalie maggiori , non che della regia Giurisdizione , che tanto si magnifica . Togliam Iddio un tal pensiero da tutti . E chi mai può esservi uom di tanta temerità , anzi sciocchezza , il quale pensi , non che risolva di porre in campo cosa , che leda la sovrana illimitata Podestà del nostro amabilissimo Monarca , a cui come a Vicedio con tanta rassegnazione e gli Ecclesiastici , ed i Secolari tutti , di qualunque ordine , e gerarchia siano , e nelle temporali cose , e finanche nelle spirituali , delle quali è il primo protettore , e difensore , ciecamente obbediscono : ben sapendosi da tutti , ed in ispezie da noi , d' essere stati i Principi costituiti da Dio quasi suoi Luogotenenti negli Stati , e di aver loro conferita sì fatta grandezza , perchè siano conservatori , e sostenitori di Chiesa Santa , e di nostra Religione , e per essa , de' poveri , degli oppressi , e di tutte l'opre di Pietà , Spedali , Monti , ed altre religiose Case , alle quali parti devono ~~si soddisfare, e vegghiare con particolare e continuata~~ cura . Se il carico , che assunse , ed a se trasse Monsignor Sanfelice nell' anno 1652. riguardo al detto Sacro Monte della Pietà di Cosenza , l' assunse , e a se trasse in vigor di dritto , e facoltà , con una espressa imperial costituzion , dianzi cennata , dal Principe stesso conceduragli ; E come mai in tal atto si può pensare , non che opponere la sognata lesion della regal Giurisdizione , e delle sovrane Regalie ?

E senza ciò , se , come si è detto , la principale maggior di-

104 fesa, e patrocinio della Chiesa, della Religion, de' Poveri, de' Miserabili, degli Oppressi, in questi Regni al nostro pietosissimo Monarca spetta, e si appartiene, e come mai veggendo egli così bene, e con tanto vantaggio, attenzione, e religiosità, compiuta l'opra così utile, anzi necessaria per lo sollievo de' poveri della Città di Cosenza, e de' suoi Casali, cioè, del ridetto Sacro Monte della Pietà, (il quale benchè prima del 1652. avea di fondo presso i laici di scudi di oro 25. m.; pur per la mala amministrazione de' medesimi in detto anno si ridusse a contare, e posseder il solo capitale di duc. 752., oltre di pochi altri capitali, o inesigibili o litigiosi: Indi poi presso gli Ecclesiastici, mercè i loro sudori, e diligenze, e mercè l' indefessa vigilanza, e protezion degli Arcivescovi, loro per altro incaricata con tanti canoni, e finanche degl' istessi Principi secolari, giunto un' altra volta ad avere il fondo di 20. m. duc. in circa, sicchè può ora con abbondanza empier l'opra pia, a cui è addetto, e sodisfar' ancora all' altre opere, ch' eran proprie della suddetta abolita Confraternità del Santissimo Sacramento, di cui ne assunse, e fin' oggi ne sostiene il mantenimento e le spese) sì, come mai, dicevamo, può cadere nell' animo santo, religiosissimo, ed incorrotto di esso nostro RE, Padre, e SIGNORE, sospetto d' essersi voluti violare in picciola cosa i suoi Dritti, la sua Sovranità, la sua Corona, la sua regal Giurisdizione? Tenga Iddio, torniamo a dire, cotal pensiero da tutti, spezialmente da Noi, dagli Assistenti del Monte, dal zelantissimo Arcivescovo della detta insigne Metropolitana Chiesa di Cosenza.

Salva rimanga, com'è di ragione, e anche da tutti si desidera, 105 e fin dagli Assistenti del Monte si supplica, la Podestà eminente, e l'alta Sovranità, e Protezione, nella Sacra Persona del Re Nostro Signore, a riguardo del detto Sacro Monte della Pietà di Cosenza. Se i suoi Assistenti, e Governadori
liti-

litigar vogliono co' secolari per controversie di pegni, siano sottoposti (come sono stati finora) alla giurisdizion de' giudici secolari. Non vi abbia la menoma ingerenza l'Arcivescovo, poichè non l'ha chiesto mai, e non ha avuto nè anche il pensier di pretenderlo, perchè sa, che non pregiudica all'indole Ecclesiastica del detto Monte (1). Ma ne resti l'amministrazione presso gli Assistenti ecclesiastici, e sotto la protezione di quel Prelato. Giova questo assaissimo a' suoi umilissimi Vassalli, come lo hanno a' Reali piedi con tre suppliche esposto l'Eletto di quel Popolo, gli Artefici, e finanche i Religiosi, e i Cittadini tutti di detti numerosissimi Casali, poichè così staran ficuri, che ritroveranno ne' loro bisogni il giornale sovvenimento, e che l'opra del detto Monte, cotanto pia è necessaria per detta Città, e suoi Casali, non passerà altro pericolo di naufragio. E' questa, come si è detto, principal parte, e dritto de' Principi secolari, cui il patrocinio, e la difesa della Chiesa, de' Pii Luoghi, e religiose Case, e della Religion tutta, e spezialmente l'aggiuto de' poveri è stato da Dio, come sovente si è detto, commessa. Una sì fatta economica podestà del Re Nostro Signore nulla vien lesa, con farsi restare il detto Monte d'indole, e natura ecclesiastica, e sotto la rispettiva cura, governo, e direzione, degli Arcivescovi, ~~di quel Clero, che da quel degnissimo Clero effi~~ trascegliranno: salva sempre sia per la M. S. quell'alta eminente illimitata Sovrana Protezione, ch'è quasi insita al Principato, e di cui può far uso, quando voglia, e il comandi. Supplicando glie lo chiedono i nostri Clienti. La richiesta, oltre l'equità, ed i motivi di economia, è anche da potentissime ragioni, tratte dal terso, e limpido fonte del-
l'ap.

(1) *Cardin. de Luca de jurisdift. in summ. num. 25. Wanespen p. 2. tit. 37. cap. 2. n. 29.*

l'antica, e nova ecclesiastica Disciplina, e de' Sacri Canoni, e dalle più ricevute comuni affennate massime del Foro, da ogni parte, che si riguardi, avvalorata, e fornita. Si deve adunque secondare, per non permetterfi, che trionfi la malignità, l'astio, e il livore del detto Ricorrente, e de' suoi seguaci, i quali per proprj fini, ed impegni, ed invasi dello spirito di novità, cercano la mutazion dello stato presente del Monte. Vuopo è, ch'al maggior avanzo, come al proprio segno, si miri della pia opra, ed al di lei accrescimento, per sollievo de' poveri, e miserabili, che da Colenza, e da quei Casali sclamano al Regio Trono, di non doverfi permettere, che quel, che per tanto tempo, e per un secolo e più si è tenacemente, e senza interruzione alcuna, osservato, da oggi in avanti s'abolisca, e distrugga, e tutto il contrario, turbato l'ordine delle cose, si offervi, contro ciò, che in altro rincontro, molto simile al nostro, fu rappresentato in nome del Supremo Tribunal Mistto a S.M. dall'incomparabile Monsignor Cioffi, Vescovo di Andrinopoli, nostro venerato Maestro, nel 1751. (1), e contro il savio avviso del gravissimo non mai abbastanza lodato Dottor

(1) *Consulta di Monsignor Cioffi Vescovo d'Andrinopoli a pro di Monsignor Vescovo di Strongoli fatta nel 1751. sopra una pretesa Confraternità laicale esistente in quella Cattedrale.*

Non si è potuto dalle parti porre in dubbio su questo Capo l'antichissimo, ed immemorabil possesso degli Ecclesiastici, onde volendosi venire all'indagine di quella origine laica, che si pretende dall'Università, bisognerebbe, che dal Tribunale Mistto, dove si trovano da S. M. rimessi li ricorsi, con piena cognizione le parti ne attendessero la consulta al Sovrano. Io però guardando il motivo della quiete, non posso fare ammene di dire candidamente